



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Introduzione all'Istituto del Trust

nr. **44** • Commissione
Normative a Tutela dei
Patrimoni

a cura di
Marco Salvatore

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



Introduzione all'Istituto del Trust

nr. **44** • Commissione
Normative a Tutela dei
Patrimoni

a cura di
Marco Salvatore

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Vincenzo Delle Femmine, Marcello Fontanesi, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

Comitato Scientifico:

Giancarlo Astegiano, Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Pasquale Cormio, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni:

Delegato del Consiglio: Roberta Zorloni.

Presidente della Commissione: Marco Salvatore.

Componenti: Simone Bacchieri, Paolo Giuseppe Ballabio, Franco Bertoletti, Vittorio Francesco Blaas Anselmi, Massimo Caldara, Roberto Antonio Calzoni, Alberto Canova, Carlo Carmine, Mario Coccia, Liberato De Gregorio, Francesco Fabbiani, Giovanni Faraone, Alberto Gafforio, Giovannini Giovanni, Angelo Sandro Interdonato, Edmond Lewis, Beatrice Lombardini, Paolo Ludovici, Federico Mariscalco Inturretta, Antonio Mele, Laura Paganini, Francesco Rimbotti, Francesco Sgaramella, Stefano Sibia, Andrea Carlo Tavecchio, Stefania Tomasini, Tiziana Vallone.

Osservatori: Antonio Bianchi, Nicola Canessa, Francesco Frigieri, Massimo Lodi, Enrico Luzzatto, Simonetta Parravicini, Andrea Stracuzzi, Fabrizio Vedana.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Introduzione (<i>Marcò Salvatore</i>)	7
1. Il Trust (<i>Enrico Todisco Grande e Fabrizio Vedana</i>)	9
1.1. Schema generale di funzionamento	9
1.2. Caratteristiche del trust	11
1.2.1. Cos'è il trust. Tipologie ed effetti	11
1.3. I soggetti del trust.....	15
1.4. Le norme di funzionamento	17
1.5. Revoca e/o modifica del trust	19
1.6. Il trust: differenze e affinità con altri istituti dell'ordinamento giuridico italiano.....	20
1.6.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti dall'articolo 2447-bis del codice civile.....	20
1.6.2. La fondazione.....	21
1.6.3. La società.....	21
1.6.4. Il fondo patrimoniale	21
1.6.5. Il mandato fiduciario	21
1.6.6. L'esecutore testamentario	22
1.6.7. Le gestioni patrimoniali di titoli e fondi	22
1.6.8. I fondi comuni di investimento	22
1.6.9. Vincoli/atti di destinazione previsti dall'articolo 2645-ter del codice civile	23
1.7. Il riconoscimento del trust in Italia.....	23
1.8. Il trust nei Tribunali italiani.....	25
2. La fiscalità del trust (<i>Edmond Lewis, Laura Paganini e Marco Salvatore</i>).....	31
2.1. Inquadramento dello strumento dal punto di vista fiscale	31

2.2.	Imposte dirette	32
2.2.1.	Assoggettamento alla normativa italiana dei trust interni e dei trust esteri.....	34
2.2.2.	Soggetto dell'imposta italiana	37
2.3.	Imposte indirette.....	50
2.3.1.	Imposta sulle successioni e donazioni.....	50
2.3.2.	Imposta di registro.....	52
2.3.3.	Imposte ipotecarie e catastali.....	53
2.3.4.	ICI/IMU	53
2.3.5.	Bollo.....	54
2.4.	Adempimenti correlati	54
3.	La gestione contabile e gli altri adempimenti a carico del trustee (<i>Massimo Caldara e Carmine Carlo</i>).....	55
3.1.	Il libro degli eventi.....	55
3.2.	L'obbligo di informazione e di reporting a favore dei soggetti beneficiari del trust: l'annual report	57
3.2.1.	I destinatari del rendiconto	59
3.2.2.	Documenti da predisporre	60
3.2.3.	Le note esplicative	60
3.2.4.	Principi di valutazione.....	61
3.2.5.	Criterio di cassa o di competenza	61
3.2.6.	Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto.....	62
3.2.7.	Approvazione del rendiconto	63
3.2.8.	La revisione contabile	63
3.2.9.	Periodicità.....	64
3.3.	Il trust e gli adempimenti in tema di antiriciclaggio.....	64
3.3.1.	Costituzione del trust.....	65
3.3.2.	Assunzione del ruolo di trustee	66
3.3.3.	Successivo affidamento di beni in trust.....	69
3.3.4.	Sostituzione del trustee.....	69
3.3.5.	La segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di astensione.....	70
3.4.	Pubblica Autorità e trust: adempimenti e obbligo di informazione	71
3.5.	Obblighi di conservazione della documentazione.....	74
3.6.	La gestione contabile e gli altri adempimenti a carico del trustee.....	75

3.6.1.	Gli adempimenti contabili del trustee e l'evidenza dei patrimoni in trust nel bilancio	77
3.6.2.	Gli adempimenti contabili e dichiarativi del singolo trust.....	80
4.	Appendice (<i>Marcò Salvatore</i>).....	89
	Bibliografia	91

INTRODUZIONE^(*)

I Quaderni costituiscono il primo lavoro della Sottocommissione Trust, costituitasi all'interno della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni. La Commissione nata nel mese di Ottobre 2010, composta da nostri Colleghi, da trustee e da esperti di provenienza dal mondo giuridico, bancario e finanziario, approfondisce i diversi istituti giuridici, forniti dal diritto interno o dall'esperienza internazionale, che si pongano quali strumenti - di natura segregativa - volti a tutelare un patrimonio (personale, familiare, imprenditoriale, mobiliare od immobiliare), vale a dire garantirne la salvaguardia e l'integrità a fronte di particolari esigenze considerate, oltretutto, meritevoli di tutela dall'ordinamento. In questo contesto di estrema attualità, tenuto conto del particolare momento storico che il mondo economico e sociale sta attraversando negli ultimi anni, la Sottocommissione Trust ha deciso di proporre questi due quaderni per permettere ai lettori di conoscere uno degli strumenti principe per la tutela dei patrimoni.

In particolare, nel primo quaderno saranno affrontati gli aspetti teorici di questo istituto, esaminando l'inquadramento giuridico, le regole di funzionamento, gli aspetti fiscali, l'esame degli aspetti contabili e degli adempimenti cui è sottoposto il Trustee. Nel secondo quaderno, invece, si effettua una disamina di diverse fattispecie di applicazione del Trust, nonché il ruolo che il professionista può ricoprire al suo interno.

Obiettivo della Sottocommissione è stato quindi quello di permettere ai lettori di inquadrare le diverse possibilità di applicazione dell'Istituto, affinché gli stessi possano comprenderne le "eclettiche" possibilità di utilizzo a tutela dei patrimoni anche nel contesto italiano. Utilizzo che solo negli ultimi anni, a seguito del recepimento nel nostro ordinamento nel

^(*) A cura di Marco Salvatore, Dottore Commercialista, Presidente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano.

1992 della Convenzione dell'Aja del 1985, è stato reso possibile in Italia e che trova, invece, specie nel mondo anglosassone, tracce dei suoi primi impieghi fin dai tempi delle crociate.

Preme altresì sottolineare come dalla lettura dei Quaderni il lettore possa giungere ad inquadrare correttamente l'utilizzo del Trust, quale strumento al servizio della pura tutela dei patrimoni e non quello di uno strumento di pianificazione fiscale, anche di tipo elusivo o comunque di natura distorta, che troppo spesso viene portata alla ribalta dai media di tipo economico.

Un doveroso ringraziamento infine va a tutti gli autori dei singoli capitoli per i contributi offerti, che hanno consentito la redazione di tale lavoro e che mi permettono elencare personalmente qui di seguito:

- Vittorio Blaas Anselmi
- Massimo Caldara
- Nicola Canessa
- Carmine Carlo
- Francesco Frigieri
- Angelo Interdonato
- Edmond Lewis
- Massimo Lodi
- Laura Paganini
- Andrea Stracuzzi
- Andrea Tavecchio
- Fabrizio Vedana
- Roberta Zorloni

uno speciale ringraziamento infine va al compianto amico Enrico Todisco Grande, tra i pionieri della diffusione e applicazione del Trust in Italia, mancato dopo aver dato un sostanzioso contributo senza aver potuto vedere la pubblicazione finale degli stessi.

1. IL TRUST^(*)

Per lungo tempo parte della dottrina italiana ha ritenuto che l'efficacia del Trust e dei relativi vincoli fosse di stretta natura contrattuale e che legasse unicamente i contraenti, con ciò escludendo la possibilità di trascrivere i relativi obblighi.

A distanza di più di quindici anni dall'entrata in vigore della legge con la quale l'Italia ha, recependo la Convenzione dell'Aja, riconosciuto la validità giuridica del Trust, lo Stato italiano, con la legge finanziaria per l'anno 2007, ha definito una disciplina fiscale dell'istituto.

Se a questa importante novità si aggiungono le numerose sentenze che ne hanno confermato la valenza segregativa e protettiva, ben si può dire che oggi il Trust va a tutti gli effetti annoverato tra gli strumenti giuridici che il cittadino italiano può utilizzare per amministrare e/o proteggere il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.

1.1. Schema generale di funzionamento

Prima di approfondire singoli specifici aspetti del trust è utile accennare brevemente ai caratteri essenziali ed alla struttura del trust.

In linea di massima la struttura-tipo del trust è la seguente: un rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato amministratore del trust (o "*trustee*"), al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o "*settlor*"), per uno scopo prestabilito o un fine, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari.

^(*) A cura di Enrico Todisco Grande, Avvocato, Componente della Commissione Tecnica Internazionale di STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners) e Fabrizio Vedana, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A.

L'atto istitutivo del trust (o "*deed of trust*") è unilaterale, e la forma scritta è richiesta solo *ad probationem*.

Tecnicamente il documento è unico, ma esso in realtà contiene due negozi. Il primo è il negozio di trasferimento concernente l'attribuzione dei beni dal disponente al trustee. Il secondo, invece, contiene le regole da seguire nella gestione di questi beni.

Normalmente il disponente, una volta istituito il trust, esce di scena. È possibile prevedere, però, anche mediante apposite clausole negoziali, un suo limitato intervento nel tempo, ad esempio attraverso apposite memorie scritte (dette anche "*letters of wishes*") con cui egli può dare indicazioni in merito ai singoli atti di gestione o amministrazione.

A tal proposito si noti come ogni altra indebita ingerenza potrebbe produrre l'effetto di rendere l'atto di trust irrimediabilmente nullo.

Continuando con i soggetti del trust, disponente e beneficiario a volte possono essere la stessa persona, e qualsiasi interposizione fittizia è scongiurata proprio perché il ricorso al trust fa sì che il disponente non sia titolare di diritti di sorta verso il trustee.

Il trustee è colui che, in forza dell'atto istitutivo, diviene il solo e legittimo proprietario dei beni in trust e in ragione di tale qualifica dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nell'atto istitutivo stesso.

Alla luce di quanto appena affermato, quindi, l'unico diritto reale ravvisabile in un trust è proprio quello che sorge in capo al trustee, configurando quella particolare forma di proprietà su cui, più avanti, saranno effettuate alcune considerazioni.

Non sempre la struttura del trust è trilatera, potendo verificarsi il caso in cui il disponente (*settlor*) designi se stesso come beneficiario, o come trustee (c.d. trust autodichiarato).

Nella stessa direzione, può accadere che il trust persegua uno scopo impersonale e quindi manchi la nomina espressa di uno o più beneficiari, come nei trust di scopo, tra i quali rientrano, ad es., i c.d. *charitable trusts* dove tale nomina è rimessa alla scelta discrezionale del trustee.

D'altra parte la struttura può divenire anche quadrilatera mediante l'inserimento nella sua organizzazione della figura del *protector*, cui si è fatto ricorso negli ultimi anni con maggiore frequenza.

L'utilità dell'inserimento del *protector* si coglie specialmente se si pensa al fatto che nel mondo attuale spesso rivestono il ruolo di trustee organizzazioni imprenditoriali di tipo bancario e/o parabancario, sicuramente ideali e competenti per la gestione della ricchezza, ma che necessitano di opportuni riferimenti di controllo nell'esercizio dei poteri del trustee.

Il *protector* del trust, quindi, svolge utili funzioni di sorveglianza dell'attività del trustee e, insieme, è titolare di poteri straordinari come la sostituzione del trustee o l'imposizione dello spostamento della sede operativa da un luogo ad un altro, ove necessario per ottimizzare il risultato a favore dei beneficiari.

La durata del trust è comunque limitata ad un massimo di cento anni per evitare di innescare una catena di sostituzioni fedecommissarie illimitate, bloccando di fatto la circolazione dei beni, specialmente quelli immobili.

In questo senso l'art. 8, lett. f) della Convenzione indica espressamente nella restrizione del termine di durata uno degli elementi che la legge scelta dal costituente deve obbligatoriamente regolamentare, affinché il trust possa essere validamente riconosciuto.

Le principali caratteristiche di un trust risultano quindi essere:

- l'effetto segregativo, effetto naturale e imprescindibile di qualsiasi trust grazie al quale le vicende di un soggetto non si riflettono, né in vita né in conseguenza della sua morte, sui beni oggetto di segregazione e sul suo rapporto con tali beni;
- la fiducia-affidamento in un soggetto (il trustee) affinché lo stesso gestisca, amministri e incrementi correttamente i beni sottoposti in trust;
- lo scopo per cui lo stesso trust è stato istituito e che rappresenta in sostanza il punto di riferimento per il trustee nello svolgimento della sua funzione e per il giudice nella sua valutazione sullo strumento trust in generale.

1.2. Caratteristiche del trust

1.2.1. Cos'è il trust. Tipologie ed effetti

Il trust è uno strumento giuridico conosciuto ed utilizzato da secoli in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia ed in molti altri paesi già colonie inglesi (per es. Cipro), per proteggere beni o diritti quando questi siano destinati ad uno scopo o siano riservati ad uno o più beneficiari.

Il trust si può assimilare, quindi, ad una “**solida cassaforte giuridica**” entro la quale un soggetto detto disponente (o “*settlor*”) pone un bene o un diritto, al fine di proteggerlo dalle proprie vicende personali o dall'azione dei terzi.

Lo Zanichelli inglese definisce il trust “a confidence reposed in one

person, who is termed trustee, for the benefit of another, who is called the cestui que trust, respecting property which is held by the trustee for the benefit of the cestui que trust”.

Con una parola si può dire che Trust vuol dire Fiducia ovvero, secondo lo Zingarelli “Senso di affidamento e di sicurezza che viene da speranza o stima fondata su qualcuno o qualche cosa”.

Tale fiducia, pur assumendo connotati e caratteristiche giuridiche diverse da quelle proprie di altri ordinamenti (si pensi al mandato fiduciario, alla mudaraba islamica o allo Xintuo Fa cinese), costituisce l'elemento caratterizzante di tale istituto.

In termini giuridici si può dire, semplificando, che **il trust è una proprietà finalizzata** avendo il trustee l'obbligo di esercitare il diritto secondo la funzione e le finalità per la quale esso ne è divenuto formale titolare.

Il fine può consistere nella protezione e nel sostegno dei beneficiari (per esempio figli, nipoti, disabili, anziani, animali) individuati o individuabili; oppure per il raggiungimento di uno scopo (per esempio far fronte ad una malattia improvvisa o ad un evento inabilitante che colpisca il proprietario del bene oppure principalmente in campo commerciale, finanziario e societario, per esempio per fornire delle garanzie a terzi).

Nel primo caso si ha un “**trust con beneficiari**”, cioè un trust con il quale il disponente beneficia uno o più soggetti (persone fisiche o giuridiche), prevedendo nell'atto istitutivo che, alla cessazione del trust, essi divengano i titolari dei beni e delle utilità prodotte dal patrimonio in trust (detto anche “*trust fund*”).

È importante sottolineare che i beneficiari sono titolari di una posizione giuridica soggettiva nei confronti del trustee, non del disponente o dei beni costituenti il *trust fund*. Essi, normalmente, hanno diritto di chiedere al trustee il rendiconto della gestione dei beni, di chiedere al trustee che il trasferimento finale dei beni possa essere differito o essere disposto in favore di soggetti da essi indicati e pretendere l'estinzione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore.

In caso di inadempimento del trustee ad uno degli obblighi derivanti dalla legge, i beneficiari possono agire nei suoi confronti, chiedendo al Tribunale la pronuncia di un provvedimento che ordini al trustee di adempiere l'obbligo o di esercitare una determinata attività richiesta.

Nel secondo caso si ha un c.d. “**trust di scopo**” (*purpose trust*), cioè un trust nel quale non esiste la figura del “beneficiario”, ma che viene istituito per il mero perseguimento di una finalità solitamente benefica o,

più in generale, per raggiungere uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Come meglio si dirà in seguito, nel caso di istituzione di un trust di scopo è prevista la nomina di un guardiano (*protector*), che ha l'obbligo di fare rispettare al trustee le disposizioni contenute nell'atto istitutivo.

Per la costituzione di un trust non è prescritta una determinata forma, se non quella richiesta dalla natura dei beni o dei diritti che ne costituiscono l'oggetto (per es., nel caso di immobile, l'atto pubblico).

La mancanza dell'atto formale (c.d. atto istitutivo del trust o *deed of trust*), che detta anche le *regole di funzionamento del trust*, rende, tuttavia, la ricostruzione della volontà del disponente assai complessa.

Per ovviare a tale situazione (che può certamente avere anche risvolti positivi in certi casi) si suggerisce quindi di formalizzare la costituzione del trust in un atto scritto.

Molte leggi sul trust (per es. le leggi di Jersey e di Malta) prescrivono invece che, indipendentemente dalla natura dei beni che il disponente conferisce in trust, l'atto istitutivo debba essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta.

Altre leggi (per es. la recente legge di San Marino) indicano addirittura gli elementi minimi, a pena di nullità, che deve contenere l'atto istitutivo del trust.

L'alternativa, soprattutto nei c.d. trust di natura familiare, è fra l'istituzione del trust con atto fra vivi ovvero per testamento.

I primi, detti anche *Express Trusts*, spesso trovano la loro fonte istitutiva in uno specifico atto (*deed of trust*) del disponente e destinato ad avere efficacia durante la vita di quest'ultimo: si pensi, ad es., al padre di famiglia che ha in animo di mutare la composizione del proprio patrimonio prima che esso pervenga agli eredi.

I secondi, detti anche *trust mortis causa o testamentari*, trovano la loro fonte istitutiva in una disposizione testamentaria e pertanto sono destinati ad avere efficacia dopo la morte del disponente, dal momento dell'apertura della successione.

Il trust deve essere fatto, a pena di nullità, in un Paese che riconosca giuridicamente il valore dello stesso.

Anche il cittadino italiano dal 1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, può istituire in Italia un proprio trust determinandone il contenuto nel *deed of trust* (c.d. *trust interno*).

Il cittadino italiano potrà, però, anche scegliere di istituire il proprio trust all'estero (c.d. trust estero o internazionale) per una molteplicità di

motivi (fiscali, di riservatezza, di *asset protection*, etc.).

Nell'effettuare tale scelta (che può essere assai difficile, considerato l'elevato numero di paesi dotati di una propria, specifica, legislazione sui trust) occorre comunque tenere conto del fatto che per evitare di essere considerato residente in Italia non è sufficiente avere localizzato il trust fuori dall'Italia.

Le tipologie di trust sono varie (per questo spesso si preferisce parlare di Trusts). Le principali sono:

- **la dichiarazione unilaterale di trust:** sono trust nei quali disponente e trustee coincidono, anziché prevedere trasferimenti al trustee e al trust (tale tipologia di trust non è compatibile con la legge che ha riconosciuto validità ai trust in Italia);

- **i trust di scopo e i trust con beneficiari:** ogni trust ha uno scopo, ma si dicono trust di scopo quei trust che non attribuiscono a particolari soggetti o categorie di soggetti il diritto di pretendere dal trustee attribuzioni di vantaggi né durante la vigenza del trust né al suo termine; sono trust con beneficiari tutti gli altri;

- **i trust con scopo di pubblico interesse (*charitable trusts*):** un trust di scopo è definito “charitable” quando il suo scopo rientra in alcune categorie tipizzate nel tempo a livello giurisprudenziale (fenomeno noto, per ora, soprattutto nei paesi anglosassoni);

- **i trust fissi e i trust discrezionali:** un trust per beneficiari è detto fisso (*fixed interest trust*) se attribuisce ai beneficiari specificamente individuati diritti predeterminati e non modificabili sul reddito del trust; sono discrezionali tutti gli altri trust per beneficiari, nei quali spetta al trustee di determinare se attribuire benefici e/o a chi (come si vedrà, tale differenza è particolarmente rilevante, alla luce della Legge Finanziaria per l'anno 2007, al fine di determinarne la tassazione);

- **i trust protettivi:** un trust per beneficiari è detto protettivo (*protective*) qualora sia impedito i) al beneficiario del reddito di disporre dei propri interessi, purché egli sia soggetto diverso dal disponente, e ii) ai suoi creditori di compiere atti di esecuzione su di essi.

Qualsiasi bene può normalmente essere oggetto di trust: immobili, diritti d'autore, opere d'arte, partecipazioni societarie, titoli di stato, quote di fondi comuni d'investimento, etc.

È bene ricordare che i beni del (inseriti nel) trust sono di proprietà del trustee che risulterà il pieno proprietario degli stessi, ancorché la sua proprietà sia finalizzata alla realizzazione degli scopi del trust.

I beni apportati in trust possono anche provenire da soggetti diversi dal disponente che ha istituito il trust.

L'effetto più importante che il trust produce è rappresentato dalla cosiddetta **segregazione patrimoniale**: i beni in trust sono cioè “blindati”.

Questo significa che i beni posti in trust costituiscono patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari.

La segregazione fa sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari, con la conseguenza che, di regola e fatte salve specifiche situazioni patologiche, e l'eventuale fallimento di chiunque fra essi non vedrà ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust.

1.3. I soggetti del trust

Il **disponente** (o *settlor*) è il soggetto che istituisce il trust e che trasferisce beni al trustee o si dichiara trustee di quei beni (nel caso del trust autodichiarato).

Normalmente il disponente esce giuridicamente di scena nel momento stesso in cui il trust è istituito.

A volte, tuttavia, il disponente può ritagliarsi un ruolo di indirizzamento del trustee: per es. il trustee di un trust di famiglia si consulta regolarmente con il disponente e, defunto questi, con i beneficiari, per la ragione che essi sono depositari di informazioni delle quali il trustee terrà conto e di desideri che il trustee, ove il *deed of trust* glielo consenta, tenderà ad assecondare.

La legge o il giudice possono, in alcuni casi, richiedere la coattiva costituzione di un trust: nel primo caso si parlerà di “*Trusts ope legis*” mentre nel secondo caso di “*Constructive Trusts*”.

La scelta del soggetto a cui affidare i beni in trust (c.d. **Trustee**) non deve essere vista come una scommessa sul buon comportamento del soggetto prescelto, ma deve essere il frutto di una ponderata valutazione.

La scelta fra un trustee professionale ed un trustee occasionale dipende, infatti, dal tipo di trust e dalle finalità che con lo stesso si intendono perseguire. Trustee professionale significa solitamente trustee straniero, per la più lunga tradizione esistente all'estero, soprattutto nei paesi di Common Law (Inghilterra, Stati Uniti, Cipro, etc.), ma si deve dare atto del fatto che in Italia, negli anni più recenti, l'istituto del trust sta riscuotendo sempre maggiori attenzioni da parte del mondo professionale; da tempo, inoltre, esistono le società fiduciarie alle quali, per legge, è riservata in Italia l'attività di amministrazione di beni.

Il trustee professionale in forma societaria assicura, di regola, una tendenziale continuità – principalmente dovuta al fatto che la vita della società può agevolmente eccedere la vita (o anche solo l'attività professionale) delle persone che *pro tempore* la compongono – che può rivelarsi un fattore estremamente importante nei trust di lunga durata. Ecco perché hanno assunto un'importante diffusione i trustee appartenenti a gruppi bancari o alla categoria delle società fiduciarie, con adeguato patrimonio ed assetto organizzativo, dove la continuità è garantita dal gruppo stesso: cambierà magari il funzionario che segue un certo trust, ma la struttura punterà ad assicurare qualità ed continuità di servizio anche lungo un orizzonte temporale particolarmente esteso.

In termini generali, il **Guardiano** o **Protector** è colui (persona fisica o giuridica) cui è affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del trustee della volontà del disponente nonché, e sempreché ciò sia espressamente previsto dal *deed of trust*, di essere obbligatoriamente interpellato dal trustee prima del compimento di determinati atti individuati dal *settlor*. È evidente, peraltro, che in concreto l'opportunità circa la nomina o meno del *protector* e l'individuazione dei poteri da conferirgli va valutata caso per caso, dipendendo ciò dalle caratteristiche del trust, dalla natura del *trust fund*, nonché dalla complessità delle regole del trust.

La figura del *protector* è divenuta preminente nei trust del modello internazionale. Questo si spiega, di regola, alla luce della scarsa confidenza intercorrente fra il disponente e il trustee (spesso società estere con cui manca un rapporto di mutua conoscenza) che viene colmata mediante la figura del *protector* che è normalmente una persona su cui il disponente può fare ampio affidamento (per es. il professionista o la fiduciaria di riferimento).

Al fine di evitare uno stallo nel rapporto fra *protector* e trustee può essere opportuno rimettere al *protector* la facoltà di sostituire il trustee.

Qualora i *protectors* nominati dal disponente siano più di uno, essi agiscono deliberando a maggioranza e il *protector* dissenziente ha il diritto di far risultare il proprio dissenso per iscritto.

In senso stretto, quindi, il guardiano non è un soggetto del trust, inteso come rapporto avente ad oggetto beni o diritti, costituito a beneficio di uno o più beneficiari, o per il perseguimento di un determinato scopo. In particolare, nel trust con beneficiari l'ufficio del guardiano è eventuale, ossia vi sarà solo se l'atto istitutivo del trust lo prevede.

Nei trust di scopo, il guardiano è normalmente necessario affinché gli obblighi imposti al trustee abbiano regolare esecuzione, ed almeno

rispetto ad esso si può certamente parlare di obblighi nel senso più pieno della parola. Nel prevedere tale figura il disponente avrà comunque cura di determinare più esattamente nell'atto istitutivo del trust quali poteri ed obblighi eventualmente competono ad essa in relazione allo specifico trust.

Il disponente può riservarsi la facoltà di indirizzare alcune scelte operative del trustee mediante le “*letter of wishes*” ovvero brevi memorie scritte con le quali il disponente invita il trustee a determinati comportamenti o con le quali egli porta a conoscenza la sua volontà.

Le *letter of wishes* non sono e non devono essere vincolanti per il trustee, poiché il reale proprietario dei beni e dei diritti è il trustee medesimo, ancorché, come detto, con un vincolo di destinazione o di scopo.

Il pieno ed eccessivo controllo da parte del disponente sui beni in trust sarebbe anche piuttosto pericoloso perché porterebbe a pensare che il disponente non si sia liberato effettivamente dei beni conferiti.

Le *letter of wishes* sono e rimangono documenti strettamente confidenziali e sui quali nessun diritto di visione spetta neppure ai beneficiari del trust.

Il **beneficiario** del trust è la persona avente diritto a vantaggi da parte del trust oppure nel cui interesse può essere eseguita discrezionalmente la distribuzione di beni in trust.

Il beneficiario ha, normalmente e fatta salva diversa disposizione dell'atto istitutivo di trust, diritto di:

- conoscere l'esistenza del trust,
- conoscere i documenti del trust,
- avere un rendiconto da parte del trustee.

1.4. Le norme di funzionamento

La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con la legge 364/89, esclude dal proprio ambito di applicazione sia le questioni riguardanti l'atto di trasferimento dei beni al trustee, che rimangono quindi regolate dalle norme previste dalla legge 218/95, sia le norme imperative riguardanti materie diverse da quelle inerenti i rapporti giuridici derivanti dal trust.

Ciò significa che, nell'ambito, ad esempio, di un trust interno costituito per regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione ed al divorzio, i rapporti tra coniugi in crisi e l'atto di trasferimento dei beni al

trustee sono regolati dalla legge italiana, mentre l'atto istitutivo del trust ed i rapporti giuridici da questi conseguenti sono regolati dalla legge straniera prescelta (per es. Cipro).

In ogni caso, le regole di funzionamento del trust saranno contenute nell'atto istitutivo: in tale ambito il disponente stabilirà, ad esempio, la durata del trust, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni.

Il trust è sinonimo di riservatezza sia nei confronti dei terzi interessati (creditori, eredi, fisco, etc.) sia nei confronti dei terzi disinteressati (il pubblico in generale).

Il trust, infatti, non può comunicare dati o informazioni sui soggetti e/o sui beni in trust se non è espressamente previsto nell'atto istitutivo o dalla legge che lo regola.

Il trust non è normalmente iscritto in pubblici registri e pertanto della sua esistenza nessuno sa se non direttamente coinvolto nella sua costituzione.

Il trustee, che è il soggetto che agisce ed opera per conto del trust, deve mantenere una appropriata contabilità e reportistica in relazione ai beni in trust.

Gli obblighi di tenuta della contabilità di ciascun trust sono previsti nell'atto istitutivo del trust e nella legge che lo regola (la recente legge sui trust di San Marino, ad esempio, prevede anche un obbligo di valorizzazione dei beni conferiti in trust secondo criteri fissati da apposito decreto).

Con la terza direttiva comunitaria (attualmente all'esame del Parlamento Europeo) anche i trust saranno sottoposti ad adempimenti in materia di antiriciclaggio.

Il trust estero (con alcune eccezioni, per es. Cipro) parla l'inglese; l'impiego della lingua italiana è invece una costante nei trust interni.

L'utilizzo della lingua italiana o della lingua inglese rappresenta certamente un aspetto importante non solo per consentire a chi istituisce il trust di comprenderne correttamente il funzionamento, ma anche per i terzi (un giudice od il professionista di fiducia) che fossero chiamati a pronunciarsi o a verificare la correttezza del comportamento del trustee.

La scelta della legge viene effettuata all'atto dell'istituzione del trust dal disponente.

Nell'effettuare tale scelta occorre considerare molti aspetti tra i quali i più rilevanti sono:

- presenza dei requisiti minimi perché il trust possa essere

riconosciuto in Italia in base alla Convenzione dell'Aja: meglio scegliere la legge di Paesi che hanno, come l'Italia, ratificato la Convenzione dell'Aja (si pensi, ad es., a Cipro, Malta, San Marino);

- tradizione in materia di trust;
- esistenza di meccanismi di tutela del trust da indebite aggressioni al patrimonio in trust da parte di terzi e tutela della riservatezza.

Conviene quindi determinare prima tutti i dati del trust e poi sceglierne la legge regolatrice.

Molti Paesi si sono dotati di una legge sui trust. L'ultimo in ordine di tempo è la vicina Repubblica di San Marino; in Europa, tra gli altri, Cipro, Malta, Regno Unito.

1.5. Revoca e/o modifica del trust

Un trust è, di regola, irrevocabile, ma può essere revocabile se l'atto istitutivo così dispone.

Vi sono casi nei quali la revocabilità non presenta controindicazioni perché connaturata alla ragione per la quale il trust è stato istituito (si pensi al caso, abbastanza frequente negli USA, di chi trasferisce al trustee partecipazioni azionarie che la legge fa divieto di detenere per ragioni di incompatibilità politica).

Cessate le ragioni che hanno reso necessario istituire il trust, il disponente potrebbe volere che il trust prosegua fino al proprio termine naturale (per es. fino alla sua morte) ma potrebbe anche voler riacquistare le partecipazioni e l'unico modo per raggiungere questo risultato è che gli si riservi il diritto di revocare il trust.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la revocabilità del trust rischia di porre in dubbio la serietà degli intenti del disponente. È bene sottolineare, infatti, come l'irrevocabilità sia portatrice di un'importante implicazione: il trasferimento al trustee della titolarità dei beni costituiti in trust sarà definitivo, senza possibilità alcuna di "retrocessione" e, correlativamente, il trustee sarà pienamente legittimato – oltre che ad amministrare e gestire – anche a disporre dei suddetti beni, sempre in conformità alle prescrizioni dell'atto costitutivo e della legge regolatrice.

Il disponente, all'atto dell'istituzione del trust, può chiedere, al fine di assicurare ancora maggiore flessibilità allo strumento, che il *deed of trust* preveda la possibilità di modificarne le regole di funzionamento o addirittura la legge regolatrice (per es., passare dalla legge di Cipro a quella di Jersey).

Ovviamente, in presenza di un *deed of trust* scritto, anche l'eventuale sua modifica dovrà essere scritta.

Si ricorda che l'attribuzione al disponente di un tale potere di modifica del trust, pur consentito dalla maggior parte delle leggi regolatrici, potrebbe, in caso di contenzioso, pregiudicare le finalità di segregazione per le quali è stato creato.

1.6. Il trust: differenze e affinità con altri istituti dell'ordinamento giuridico italiano

Nel rinviare, fra gli altri, alla lettura dei principali testi⁽¹⁾ a disposizione per una più dettagliata definizione delle caratteristiche di altri strumenti giuridici che offrono protezione (tra i quali il mandato fiduciario, il fondo immobiliare, le holding e le fondazioni di famiglia), di seguito si propone una breve rassegna delle differenze e delle affinità del trust rispetto ad alcuni istituti già noti al nostro ordinamento.

1.6.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti dall'articolo 2447-bis del codice civile

I patrimoni destinati sono gestiti dagli amministratori della società che li ha costituiti, mentre il trust istituito dalla società per destinarvi un complesso di beni ad uno specifico affare non deve essere necessariamente gestito, nella veste di trustee, da coloro che sono amministratori della società.

Alcuni affari non sono tali per il codice civile e quindi non giustificano la costituzione del patrimonio destinato, mentre possono essere una legittima finalità per la costituzione di un trust.

La separazione dei beni nei patrimoni destinati, inoltre, può venire meno in determinati casi (si rimanda, in tal senso, al contenuto dell'articolo 2447-*quinquies*, comma 3 del codice civile).

⁽¹⁾ Vedi "Patrimoni. Strumenti di amministrazione e protezione" di V. Felling e F. Vedana, edito Egea; "Strumenti di tutela e gestione del patrimonio" di Ennio Vial, edito da Gruppo Euroconference oppure "La protezione dei patrimoni" a cura di Marco Montefameglio, edito da Maggioli Editore.

1.6.2. La fondazione

Pur essendo la figura più vicina al trust, la Fondazione presenta, rispetto ad esso, alcune sostanziali differenze.

La Fondazione diviene titolare dei beni conferiti dal fondatore mentre nel trust la titolarità dei beni è del trustee.

Il conferimento dei beni nella fondazione è revocabile secondo le norme del codice civile, mentre il conferimento dei beni in trust è più difficilmente revocabile, soprattutto nel caso di trust irrevocabile.

1.6.3. La società

I beni conferiti dal socio per la costituzione della società non sono più aggredibili dai terzi, ma sono aggredibili le quote o le azioni emesse dalla società.

Con l'istituzione del trust il disponente non riceve quote o azioni a fronte del conferimento fatto e risulta, pertanto, impossibile per i terzi aggredirle.

1.6.4. Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è il particolare strumento giuridico attraverso il quale i coniugi possono vincolare alcuni beni personali per i bisogni della famiglia.

Il trust, a differenza del fondo patrimoniale, può:

- essere utilizzato anche da persone non unite dal vincolo coniugale;
- avere ad oggetto qualsiasi bene.

1.6.5. Il mandato fiduciario

I beni intestati ad una società fiduciaria in forza di mandato fiduciario, come meglio si dirà in seguito, si considerano appartenenti al fiduciante mentre quelli in trust appartengono al trustee.

Nel mandato fiduciario il fiduciante dà istruzioni alla fiduciaria su come amministrare i beni fiduciariamente intestati; nel trust, fatta eccezione per i c.d. trust nudi (o *bare trusts*), il trustee amministra i beni discrezionalmente, sulla base di quanto stabilito nell'atto istitutivo del trust.

Il mandato fiduciario si estingue, generalmente, alla morte del fiduciante; il trust resta in vita anche in caso di morte del disponente, a

meno che l'atto istitutivo e le regole di funzionamento non dispongano diversamente.

1.6.6. L'esecutore testamentario

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto ma, a differenza del trustee, non diviene proprietario dei beni inclusi nella massa ereditaria; l'esecutore testamentario può solo ricevere da chi fa testamento il potere di alienare i beni e ripartirne il ricavato o di farne la divisione tra gli eredi.

L'esecutore testamentario non può, a differenza del trust, mantenere il possesso dei beni ereditari per oltre un anno, prorogabile una sola volta; la scelta del trust diviene quindi obbligata qualora la massa ereditaria e la sua ripartizione risultino particolarmente complesse e lunghe.

1.6.7. Le gestioni patrimoniali di titoli e fondi

Le gestioni patrimoniali hanno ben poco da spartire con il trust, se non l'aspetto segregativo che li accomuna e che dovrebbe garantire che il cliente non sia coinvolto nell'eventuale dissesto del gestore o del trustee.

Ma a differenza di quanto avviene nel caso del trust, gli strumenti finanziari oggetto di una gestione patrimoniale sono sempre e comunque di proprietà del cliente del gestore e quindi esposti ad azioni esecutive dei suoi creditori.

1.6.8. I fondi comuni di investimento

Il fondo comune di investimento (ivi incluso quello di tipo immobiliare) è un organismo che raccoglie il risparmio apportato da una pluralità di soggetti (i sottoscrittori) ed emette, a fronte dell'apporto da questi fatto, dei titoli di partecipazione al fondo (le quote del fondo) ed investe in strumenti finanziari o in beni immobili.

Le quote del fondo, pur essendo rappresentative di un patrimonio autonomo, distinto e separato a tutti gli effetti dal quello della Società di Gestione del Risparmio che l'ha costituito, sono di proprietà del sottoscrittore e, come tali, aggredibili dai propri creditori.

Con l'istituzione del trust, invece, il disponente non riceve quote a fronte del conferimento fatto e risulta, pertanto, impossibile per i terzi aggredirle.

1.6.9. Vincoli/atti di destinazione previsti dall'articolo 2645-ter del codice civile

Come meglio si dirà successivamente, i vincoli o atti di destinazione sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 23 febbraio 2006 n. 51, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, entrata in vigore il 1° marzo 2006.

L'articolo del codice civile che li regola è il 2645-ter "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", che così recita:

"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

Le differenze tra i due istituti sono molteplici sia sotto un profilo soggettivo (nei vincoli di destinazione, per esempio, non è prevista la figura del gestore/trustee) sia sotto un profilo oggettivo (possono essere soggetti a vincoli di destinazione soltanto beni immobili e beni mobili registrati).

1.7. Il riconoscimento del trust in Italia

A partire dal 1 gennaio 1992 il trust è formalmente riconosciuto in Italia ovvero produce effetti giuridici nel nostro ordinamento.

Solo in epoca più recente, grazie anche alle sentenze di molti Tribunali, tale riconoscimento è divenuto effettivo anche per i trust c.d. interni ovvero nei quali l'unico elemento di estraneità è rappresentato dalla legge regolatrice del trust.

L'Italia non ha una legge con la quale disciplina l'istituto del trust; da tale fatto consegue che la legge applicabile ad un atto istitutivo di trust non possa mai essere quella italiana mentre sarà l'Italia il Paese dove si potrà eventualmente chiedere il riconoscimento dell'atto istitutivo di trust.

Il trust implica un concetto di proprietà diverso da quello conosciuto dal codice civile italiano.

Per questo, sino a quando l'Italia non avrà emanato una legge speciale, i trust fatti in Italia saranno necessariamente regolati da una legge straniera.

La legge 364/89, ratificando la Convenzione dell'Aja, ha chiaramente previsto che i beni in trust sono una massa patrimoniale distinta rispetto a quello del trustee e del disponente.

I creditori di quest'ultimo non possono considerare i beni apportati in trust o il trust medesimo come facenti parte del patrimonio del loro debitore.

Solo dimostrando che l'atto di apporto in trust è stato posto in essere dal debitore allo scopo di sottrarre garanzie patrimoniali ai propri creditori, questi ultimi potranno ottenere, con un'azione revocatoria, la revoca dell'atto di conferimento in trust. In questo caso, la effettiva restituzione dei beni conferiti in trust al disponente sarà molto più difficile nel caso in cui il trust sia stato costituito all'estero.

Da segnalare che nel corso degli ultimi anni sono stati presentati diversi disegni e proposte di legge. Di seguito si ricordano quelli principali.

Disegno di Legge n. 489 "Istituzione del trust di diritto italiano, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364": è stato presentato in Senato su iniziativa dei Senatori Barbolini e Pegorer. Con tale disegno di legge si intende dotare l'ordinamento italiano di una legge specifica sul trust di diritto italiano riservando alle società fiduciarie di amministrazione autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dotate di particolari requisiti formali e patrimoniali l'assunzione dell'incarico di trustee. Il medesimo disegno di legge prevede espressamente che i beni del trust costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti rispetto a quelli del trustee, disciplina i contenuti minimi che deve possedere l'atto costitutivo di trust nonché i principali poteri e doveri del trustee. Al Ministero dello Sviluppo Economico viene attribuita la responsabilità di gestire l'elenco dei trustee autorizzati e di vigilare sull'operato degli stessi.

Disegno di Legge n. 854 "Disciplina tributaria del trust": è stato presentato in Senato su iniziativa della Senatrice Leddi. Il testo si sostanzia

nell'introduzione, all'interno del titolo III del libro IV del codice civile, di un nuovo capo IX-bis, istitutivo della fiducia e composto degli articoli da 1741-bis a 1741-duodecies. In particolare l'articolo 1741-bis definisce la fiducia come "il contratto con quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato ovvero opera nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili". L'articolo 1741-ter disciplina il contenuto e la durata del contratto; l'articolo 1741-quater disciplina alcuni importanti effetti dell'istituto e precisamente la separazione patrimoniale, la surrogazione reale e l'opponibilità ai creditori; gli articoli successivi forniscono la disciplina sulle obbligazioni sui doveri e poteri del fiduciario, del sfiduciante nonché gli aspetti connessi al compenso del fiduciario, alla sua revoca, rinuncia e scioglimento. Il Disegno di legge prevede che i soli soggetti titolati ad assumere l'incarico di fiduciario siano banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Proposta di Legge n. 1471 "Disciplina dei trust istituiti in favore di persone portatrici di handicap": è stata presentata alla Camera dei Deputati su iniziativa del Deputato Migliori. La Proposta di legge, nel riconoscere in generale l'istituto del trust, istituisce e disciplina in particolare il trust in favore di persone portatrici di handicap.

La proposta di legge, nei suoi 35 articoli, disciplina sia gli aspetti civilistici (nessuna riserva di legge viene prevista relativamente all'assunzione dell'incarico di trustee) che quelli fiscali.

La proposta di legge più recente risulta, infine, presentata nel corso della presente Legislatura ed è volto ad introdurre nel codice civile italiano il cosiddetto Contratto di Fiducia.

1.8. Il trust nei Tribunali italiani

Tra le decisioni più recenti si segnalano le seguenti:

- Tribunale di Milano del 7 giugno 2006

Ammette l'omologazione del verbale di separazione personale dei coniugi nel quale sia inserita l'istituzione di un trust autodichiarato dagli stessi coniugi separandi, con la finalità di segregare in trust i beni costituiti in fondo patrimoniale, anche dopo la cessazione del vincolo coniugale.

- Tribunale di Bologna del 20 marzo 2006

Precisa che i beni in trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni contratte personalmente dal genitore dei beneficiari del trust perché si esula dai poteri conferitigli dall'atto istitutivo

del trust, e ciò sebbene il trustee possa avere ingenerato nel terzo l'erroneo convincimento che tali obbligazioni sarebbero state soddisfatte mediante i suddetti beni.

- Tribunale di Modena dell'11 agosto 2006

Il Giudice Tutelare, nominando l'amministratore di sostegno di un disabile, ha concesso l'autorizzazione a vincolare in un trust in favore del disabile stesso tutti i beni da questi ereditati dalla defunta madre, nonché le somme residue degli emolumenti percepiti dal disabile (pensioni, indennità di accompagnamento, rendite) una volta soddisfatti gli oneri gestionali e versate le rette alla comunità in cui egli si trova ricoverato.

- Tribunale di Firenze del 26 ottobre 2006

Autorizza l'istituzione di un trust con il quale viene segregata la somma pretesa da un creditore, che aveva proposto azione revocatoria ordinaria, in relazione alla vendita di un immobile alla società poi fallita.

- Tribunale di Prato del 12 luglio 2006

Autorizza il curatore di un fallimento ad accettare quale trustee le somme dovute da una banca condannata in sede di azione revocatoria, per tutta la durata del giudizio di appello.

- Tribunale di Bressanone del 16 agosto 2006

Ordina l'intavolazione del diritto di proprietà in favore del trustee e l'annotazione della «costituzione in trust».

- Tribunale di Genova del 14 marzo 2006

Nel nominare l'amministratore di sostegno a un incapace, autorizza l'istituzione di un trust nell'interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del beneficiario, anche egli incapace.

- Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007

Una s.p.a. promuove un'azione esecutiva sui beni immobili del socio accomandatario di una s.a.s. che, in qualità di trustee, ha contestato il diritto di procedere all'esecuzione perché i beni, trasferiti in trust con atto trascritto nei registri immobiliari anteriormente al pignoramento, non potevano essere assoggettati ad azione esecutiva.

Il Giudice, con un articolato provvedimento nel quale esamina l'atto istitutivo ed il programma negoziale del trust nonché la sua aderenza alla legge regolatrice e la compatibilità con i principi inderogabili del diritto italiano, sospende la procedura esecutiva.

- Tribunale di Siena, 16 gennaio 2007

I beni vincolati in un trust non possono costituire oggetto di sequestro conservativo da parte dei creditori del disponente.

Il Giudice rigetta la richiesta in quanto i beni sui quali viene richiesto il sequestro non sono più di proprietà del signor Tizio ma del trust e come tali, alla stregua di quanto avviene per i beni costituiti nel fondo patrimoniale (disciplinato dall'articolo 167 del codice civile), non sequestrabili né pignorabili dai creditori personali del soggetto che ha costituito il trust (c.d. disponente o *settlor*) fino a che sia vigente ed operativo il vincolo del trust o fino a che il vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o revocazione del negozio istitutivo del trust.

- Tribunale di Milano del 10 luglio 2007

Il Giudice inibisce gli effetti dell'atto di revoca del Guardiano di un trust.

Trattasi, infatti, di un atto che non può essere discrezionalmente posto in essere da colui che ha costituito il trust; devono sussistere giustificati motivi.

- Tribunale di Bologna, sezione I civile, del 19 settembre 2008

Il Giudice autorizza l'amministratore di sostegno ad istituire un trust per l'ottimale gestione dei beni riferibili al soggetto nel cui interesse l'amministratore di sostegno svolge la propria attività.

- Tribunale di Crotone del 29 settembre 2008

Concerne la sostituzione della persona incaricata di svolgere l'attività di *protector* o guardiano di un trust.

- Tribunale di Genova, 21 aprile 2008

L'Autorità Giudiziaria ligure omologa un atto di separazione di coniugi con il quale si prevede, tra l'altro, l'istituzione di uno specifico trust avente l'obiettivo di gestire i reciproci impegni patrimoniali nascenti in conseguenza del venir meno del rapporto di coniugio.

- Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Sassuolo, 11 dicembre 2008

L'Autorità Giudiziaria, su richiesta del protutore di minore, autorizza la costituzione di trust al fine di garantire ed assicurare che il patrimonio del minore sia destinato a suo esclusivo beneficio, per fare fronte ad ogni sua esigenza personale e patrimoniale.

- Tribunale di Padova, 10 giugno 2008

Il Giudice autorizza la riduzione di un fondo patrimoniale al fine di farne confluire alcuni beni immobili all'interno di un trust.

- Tribunale di Grosseto, Decreto del 15 luglio 2008

Con tale provvedimento il Giudice autorizza l'istituzione di un trust interno da parte di un incapace a favore di se medesimo.

- Corte Suprema di Cassazione n 16022 del 14 aprile 2008

L'incarico di trustee non si esaurisce nel compimento di un singolo

atto giuridico, ma si sostanzia in un'attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza.

La sentenza 16022 trova la sua origine in fatti risalenti al 1997, anno in cui due coniugi, all'atto del divorzio, decidono di costituire, in favore delle figlie minori, il Trust Ottavia and Margherita per l'amministrazione della casa familiare sita a Londra, nominandosi congiuntamente co-amministratori del trust.

Dopo breve tempo uno dei due coniugi (la moglie) avrebbe, a giudizio dell'altro (il marito), violato le più elementari norme di correttezza amministrativa conducendo in locazione un appartamento lussuoso le cui spese, senza documentazione, venivano addebitate al Trust Ottavia and Margherita.

Per tale motivo, il marito (quale co-trustee) chiedeva al Tribunale di Milano la dichiarazione di decadenza dell'ex-moglie dalla carica di co-amministratore (o co-trustee) con nomina di altro trustee o, in subordine, l'accertamento dell'obbligo di osservare scrupolosamente i doveri di buona amministrazione.

La moglie, da parte sua, chiedeva pure la rimozione dell'ex-marito dal ruolo di co-amministratore (o co-trustee), lamentando che egli avesse rifiutato di collaborare alla gestione del trust.

Con sentenza del 20 ottobre 2002 il Tribunale di Milano revocava marito e moglie dall'incarico di co-amministratori (o co-trustee) del trust nominando in loro vece due avvocati del foro di Milano: entrambi i coniugi, infatti, avevano violato gli obblighi di lealtà e correttezza propri dell'attività loro richiesta quali trustee e avevano dato prova di esasperata conflittualità nel disattendere il suggerimento del Giudice di delegare a terzi i poteri di amministrazione.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 7 luglio 2004, confermava la sentenza di primo grado.

La Cassazione richiamata, confermando le sentenze di primo e secondo grado, precisa che la revoca dell'incarico di trustee di beni riferibili, in ultima istanza, a minori non segue tanto le regole del mandato quanto quelle dettate dagli articoli 334, in tema di usufrutto legale, e 183, in tema di comunione legale. Tali norme prevedono la possibilità di revoca per aver "male amministrato": tale situazione – secondo la Cassazione – può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge, ma anche quando l'assolvimento della funzione non sia, nel complesso, improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell'incarico, così da riuscire lesivo degli interessi che l'istituto mira a proteggere.

La sentenza della Cassazione, da un lato, pur giungendo alla conferma della revoca dei trustee, avalla e riconosce l'utilizzabilità in Italia dell'istituto del trust il cui concreto funzionamento, però, deve, secondo la Cassazione, fare i conti anche con le norme del nostro codice civile; dall'altro lato, la sentenza vuol essere un invito a quanti intendono costituire un trust a riflettere sull'opportunità di affidarsi a soggetti terzi ed indipendenti per la sua gestione.

2. LA FISCALITÀ DEL TRUST^(*)

2.1. Inquadramento dello strumento dal punto di vista fiscale

La “personificazione” fiscale del trust, in termini di imposte dirette, è avvenuta per effetto degli interventi normativi contenuti nella Legge Finanziaria 2007⁽²⁾. Per la prima volta il legislatore fiscale ha introdotto norme specifiche per l’istituto di origine anglosassone che fino a quel momento, non disponendo di alcuna disciplina organica in materia fiscale, veniva regolamentato ricorrendo ad interpretazioni di norme fiscali di carattere generale. Si ricorda, brevemente, che il trust non è tuttora civilisticamente disciplinato nel nostro ordinamento, anche se il nostro paese, aderendo alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ha nella sostanza riconosciuto gli effetti dell’istituto purché esso presenti gli elementi qualificanti richiesti dalla stessa Convenzione⁽³⁾. Tale adesione,

^(*) A cura di Edmond Lewis, Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano, Laura Paganini, Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano e Marco Salvatore, Dottore Commercialista, Presidente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano.

⁽²⁾ Cfr. i commi 74, 75 e 76 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006).

⁽³⁾ Art. 2, secondo e terzo comma - Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985: “*Il trust presenta le seguenti caratteristiche:*

a) I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;

c) Il trustee è investito del potere e onerato dall’obbligo di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.”.

però, non ha interferito nelle competenze fiscali dei singoli paesi, che sono rimaste nei poteri degli stessi⁽⁴⁾.

Gli elementi tipici dell'istituto del trust, delineati nei capitoli che precedono, in particolare l'elemento della segregazione e la caratteristica che ne consegue della c.d. “*dual ownership*”, vanno a delineare una connotazione tributaria specifica che deriva dal differente concetto di proprietà tipico dei paesi di *common law*.

Dal lato dell'imposizione indiretta, invece, il legislatore è intervenuto prima del su richiamato intervento, con il Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, introducendo il trust tra i soggetti interessati dall'imposta di donazione e successione.

Nel lasso temporale intercorrente tra l'introduzione delle discipline tributarie specifiche ad oggi, numerosi sono stati i contributi dottrinari che sono andati ad aggiungersi a quelli già esistenti. Nello specifico si sono avuti interessanti “interpretazioni” e chiarimenti anche da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso l'emanazione di alcune circolari e risoluzioni.

Il primo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in cui il trust viene indicato quale soggetto passivo è dell' 8 luglio 2005 e riguarda l'applicazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi derivanti dal risparmio sotto forma di pagamento di interessi. Tale provvedimento ha difatti indicato il trust tra i soggetti che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva stessa quali “entità residuali” non esercenti attività d'impresa. Diversamente non sono riconducibili nell'ambito applicativo della Direttiva i trust che esercitano attività commerciale e i cui redditi sono determinati secondo le regole generali del reddito d'impresa, come di seguito analiticamente illustrato.

2.2. Imposte dirette

Come già evidenziato, la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina specifica per il trust in materia di imposte dirette ed, in seguito, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 48/E del 6 agosto 2007, che costituisce la prima

⁽⁴⁾ Art. 19 - Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985: “*La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale*”.

interpretazione sufficientemente chiara e coerente del regime tributario applicabile al trust e che rappresenta tuttora un importante punto di riferimento in materia.

In particolare i commi 74, 75 e 76 dell'art. 1 della predetta Legge Finanziaria hanno regolamentato i seguenti aspetti:

a) l'attribuzione della soggettività passiva al trust ai fini IRES, quale soggetto assimilato, alternativamente, agli enti commerciali, agli enti non commerciali ovvero agli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, ex art. 73 del T.U.I.R.;

b) la presunzione semplice di residenza fiscale nel territorio dello Stato di un trust istituito in un paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, secondo determinate assunzioni preventive;

c) l'imputazione dei redditi direttamente in capo ai beneficiari, se "individuati" (nella specifica accezione che sarà *infra* precisata);

d) la qualificazione dei redditi derivanti dai beni in trust quali redditi di capitale in capo ai beneficiari "individuati";

e) la tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste per gli enti commerciali o per le attività commerciali esercitate dai trust assimilati ad entità non commerciali.

L'attività interpretativa dell'Amministrazione finanziaria non si è esaurita nella circolare enunciata, ma ha continuato fino ad arrivare all'ultima circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, con la quale l'Agenzia ha fornito altri ed ulteriori chiarimenti, in particolar modo con riferimento ai trust esteri con beneficiari residenti ed ai beneficiari esteri di trust residenti.

Nei confronti di quest'ultima attività interpretativa dell'Agenzia sono state sollevate numerose critiche, dirette in particolare all'evidente contrasto tra alcune prese di posizione in essa contenute che evidenziano una certa incompatibilità con il disposto del terzo comma dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja⁽⁵⁾.

La specifica disciplina in termini di imposte dirette non si è occupata dell'IRAP. A parere dell'Agenzia delle Entrate, il trust sarebbe tenuto ad adempiere agli obblighi formali e sostanziali relativi all'IRAP in quanto soggetto passivo. Anche tale interpretazione è stata messa in discussione

⁽⁵⁾ Art. 2, terzo comma - Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985: "Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust".

da una parte della dottrina, in quanto risultano soggette all'imposta le attività *lato sensu* "produttive", che non coincidono forzatamente e in misura diretta con l'attività esercitata dal trust.

2.2.1. Assoggettamento alla normativa italiana dei trust interni e dei trust esteri

Con la Legge 296/2006 i trust sono stati assoggettati alla disciplina dell'IRES.

Nel specifico l'art. 73, comma 1 del T.U.I.R. individua le seguenti categorie di soggetti passivi:

- a) i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- b) i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Un'prima attenta analisi della norma permette di inquadrare il trust dal punto di vista soggettivo quale:

- a) ente commerciale residente;
- b) ente non commerciale residente;
- c) ente non residente che svolga o meno attività commerciale.

È evidente, quindi, che anche l'analisi della fiscalità dei trust in materia di imposte dirette non può prescindere dal concetto di residenza dello stesso.

Nel prosieguo dell'art. 73 del T.U.I.R. troviamo evidenza della disciplina della residenza (anche⁽⁶⁾) del trust, da considerarsi quale "ente", che può essere idealmente suddivisa su due livelli.

Il primo livello è quello che collega territorialmente il trust allo Stato al contestuale verificarsi di tre presupposti:

- presupposto temporale: maggior parte del periodo d'imposta;
- presupposto oggettivo: sede legale o sede amministrativa ovvero oggetto principale dell'attività;
- presupposto territoriale: presenza nel territorio dello Stato dei beni oggetto di trust.

⁽⁶⁾ L'art. 73 del T.U.I.R. disciplina la soggettività passiva in termini di imposte sui redditi delle società (IRES) e nel suo ambito è stato introdotto anche l'istituto del trust per effetto della Finanziaria 2007.

Tralasciando il presupposto temporale e quello territoriale, che evidentemente non creano problematiche interpretative ed applicative, il criterio generale di residenza del trust fa perno sull'esistenza nel territorio dello Stato della sede legale, della sede amministrativa e dello svolgimento dell'oggetto principale.

Come già evidenziato nella circolare n. 48/E⁽⁷⁾ dell'Agenzia delle Entrate, date le caratteristiche dell'istituto, il collocamento della sede legale sul territorio dello Stato costituisce presupposto territoriale meno rilevante rispetto agli altri enunciati.

Per quanto concerne la sede legale, essa non sempre coincide con la sede effettiva del trust, né può obbligatoriamente farsi coincidere con la sede o residenza del trustee.

La sede amministrativa deve altresì essere considerata con riguardo ai trust che si avvalgono, per perseguire la propria finalità, di un'apposita struttura amministrativa.

L'oggetto del trust è strettamente legato alla tipologia di trust. Se oggetto di trust è un patrimonio immobiliare ubicato in Italia, la residenza sarebbe riconducibile in astratto nel territorio dello Stato; per contro, se i beni o i diritti interessano diversi stati occorre fare riferimento al criterio di prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, l'oggetto principale dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

Si precisa che l'assunto del Legislatore italiano secondo il quale il luogo di gestione dell'attività del trust coincida con la sede dell'amministrazione, non coincide con la definizione di residenza fornita a livello comunitario e presente nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni richiama il termine della "sede della direzione effettiva", quale luogo in cui si svolge la direzione complessiva e unitaria del soggetto.

La circolare sopra citata prosegue individuando la possibilità di fare riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, al fine di individuare la residenza di un trust⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Circolare AE n. 48/E: "Considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale".

⁽⁸⁾ Come è noto le convenzioni si applicano per evitare che persone residenti in un paese ma con interessi in un altro subiscano una doppia tassazione, pertanto viene suggerito di annoverare il trust come persona anche se non espressamente menzionato nelle convenzioni, eccezion fatta per il trattato con gli USA.

Ulteriore problema relativo alla presunzione di residenza prevista dal legislatore Italiano si manifesta allorché si verifica uno dei principi cardine del Trattato delle Comunità Europee: la libertà di stabilimento.

Il combinato disposto degli art. 43 e 48 estende alle società il diritto di stabilimento garantito alle persone fisiche, aventi cittadinanza in uno degli stati membri⁽⁹⁾.

La concreta attuazione della libertà di stabilimento primario per le persone giuridiche è di fatto ostacolata dal problema del reciproco riconoscimento delle fattispecie societarie e alla conseguente limitazione al trasferimento transfrontaliero con taluni paesi⁽¹⁰⁾.

Quindi, il primo livello delinea quelle situazioni verificate le quali si identifica senza alcuna ombra di dubbio la residenza fiscale del trust.

Il secondo livello, invece, è caratterizzato da alcune presunzioni legali relative, che vanno a delineare taluni meccanismi di attrazione della residenza del trust (e degli “istituti aventi analogo contenuto”⁽¹¹⁾) istituiti in altri stati.

La prima presunzione fa riferimento alla circostanza che si caratterizzi per i seguenti elementi:

- a) trust istituito in uno stato non appartenente alla c.d. *white list*⁽¹²⁾;
- b) almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari nell’ambito del trust siano fiscalmente residenti nel territorio italiano⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ Il diritto di stabilimento si configura attraverso due modalità: diritto di stabilimento primario, che consiste nella possibilità di trasferire la sede sociale in uno stato differente da quello di origine e il diritto di stabilimento secondario, che consiste nella possibilità di procedere all’apertura in uno stato diverso da quello di origine di agenzie, succursali e filiali ovvero qualsiasi altra struttura preposta all’esercizio organizzato e non occasionale dell’attività economica.

⁽¹⁰⁾ Si rammenta *in primis* la causa C-451/05 del 11 ottobre 2007 Elisa S.A., con sede in Lussemburgo e immobili in Francia. Inoltre nella causa C-73/06 del 28 giugno 2007 viene definita “la sede dell’attività economica di una società il luogo ove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e ove sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima”.

⁽¹¹⁾ Attraverso questa ulteriore indicazione l’Amministrazione finanziaria ha voluto evitare che istituti sorti in altri paesi seppure presentando gli stessi contenuti ma un diverso *nomen iuris* potessero “sfuggire” alla disciplina.

⁽¹²⁾ Diventa rilevante la possibilità dello scambio di informazioni tra un paese e l’altro.

⁽¹³⁾ Si noti che ai sensi della circolare non sembra necessario che la residenza Italiana dei soggetti sia verificata nello stesso periodo d’imposta, in quanto per il settlor rileva il momento del conferimento e per il beneficiario il momento dell’effettiva erogazione.

Supportati anche dalle interpretazioni amministrative, è confermato che la condizione di residenza del disponente/i e del beneficiario/i non deve essere necessariamente verificata contemporaneamente nello stesso periodo d'imposta⁽¹⁴⁾.

La seconda presunzione⁽¹⁵⁾ opera, invece, quando si manifestano situazioni che rispondono a quanto di seguito indicato:

a) trust istituito in uno stato non appartenente alla c.d. *white list*;
b) successivamente alla costituzione del trust un soggetto residente nel territorio dello Stato trasferisca all'istituto la proprietà di beni immobili o che costituisca, o trasferisca a suo favore dei diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione sugli stessi immobili.

Ci si è soffermati sul concetto di residenza del trust in quanto, in termini di imposizione diretta, si possono delineare due fattispecie:

1) tutti i redditi di un trust residente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti, sono imponibili in Italia;

2) i redditi del trust residente al di fuori del territorio dello Stato si assoggetteranno ad imposizione diretta in Italia solo quando i redditi saranno ivi prodotti, secondo quanto disposto all'art. 23 del T.U.I.R.

Detto quanto sopra, un trust istituito in Italia, seppur avvalendosi di una legge regolatrice straniera, i cui disponenti e beneficiari sono residenti nel territorio italiano e i cui beni conferiti in trust sono beni immobili italiani sarà ragionevolmente un trust fiscalmente residente in Italia (c.d. trust interno).

È altresì possibile optare per l'indicazione della residenza fiscale in Italia anche in sede di istituzione del medesimo istituto.

2.2.2. Soggetto dell'imposta italiana

Come anticipato, la normativa italiana prevede due differenti tipologie di tassazione che sono funzione dei concetti di residenza fiscale già analizzati: da una parte, per i soggetti residenti, trova applicazione la *world wide taxation*; dall'altra, per i non residenti, si assoggetta a tassazione, in

⁽¹⁴⁾ Circ. 48/E del 6 agosto 2007.

⁽¹⁵⁾ In questa seconda presunzione il legislatore fiscale ha omesso la locuzione "salvo prova contraria". Pur tuttavia, anche a fronte di una espressa conferma dell'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, anche questa è da intendersi "relativa".

base alle norme interne e in ossequio alle convenzioni applicabili, i redditi ivi prodotti⁽¹⁶⁾.

Si precisa che il trust, per quanto soggetto fiscalmente residente in Italia, oltre a tutti gli adempimenti che saranno analiticamente esposti nelle pagine che seguono, potrà, se applicabili, utilizzare tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore e applicare le disposizioni legislative interne (i.e. pex⁽¹⁷⁾ e CFC rules⁽¹⁸⁾).

Il punto 4.1 della circolare 48/E chiarisce che il trust non residente è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia e deve imputare per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.

A tale proposito, nessuna indicazione espressa è stata fornita con riferimento alla tassazione delle distribuzioni di redditi non assoggettati ad imposizione in Italia e la dottrina è divisa tra coloro che ritengono la distribuzione imponibile (come redditi di capitale) e coloro che ritengono la stessa non assoggettabile a tassazione.

Le norme che disciplinano l'imposizione diretta in Italia dei trust identificano principalmente due fattispecie fiscali:

- a) trust trasparenti;
- b) trust opachi.

Per altro, si sottolinea che la Circolare AE n. 48/E ha evidenziato come un trust possa essere al contempo opaco e trasparente – misto – e ciò avviene quando, ad esempio, nell'atto istitutivo si prevede che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ In base alle norme sulla territorialità, art. 81, 143,151 T.U.I.R.

⁽¹⁷⁾ Nella prassi si riscontra che i dividendi attribuiti a trust e relativi ad azioni appartenenti al fondo del trust scontano una tassazione ridotta, 5%, rispetto a quella prevista per le persone fisiche residenti in Italia, ex art. 4 lett. q) D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344.

⁽¹⁸⁾ Si veda anche la Risoluzione Ministeriale n. 400/E/2008, ove si ritiene sia applicabile la disciplina ex art. 168 relativa alla tassazione per trasparenza. Inoltre la Circolare 51/E del 2010 rileva che in caso di tassazione dei dividendi distribuiti da società CFC i cui utili erano stato precedentemente tassati per trasparenza in capo ai soci, non sono imponibili le somme distribuite a prescindere dal fatto che l'utile imputato per trasparenza sia superiore o inferiore all'utile dell'esercizio distribuito.

⁽¹⁹⁾ Si veda anche la Risoluzione Ministeriale n. 81/E/2008, ove si espone il caso in cui una parte di reddito sia tassato in capo al trust e un parte in capo ai beneficiari.

Si precisa che i redditi sottoposti a tassazione definitiva in capo al trust esauriscono ogni altro adempimento tributario sia in caso di trust opachi sia in caso di trust trasparenti.

Le cessioni di beni durante la vita del trust seguono la natura del trust: se poste in essere nell'esercizio d'impresa commerciale, si applicherà la disciplina fiscale afferente la categoria di appartenenza del bene ceduto; in caso di attività non commerciale, al contrario, saranno considerate esclusivamente per l'attività svolta.

Le imposte sostitutive e le ritenute a titolo d'imposta applicate ai redditi percepiti dai trust (quali quelle previste per interessi e altri proventi derivanti dai titoli) escludono tali redditi dalla materia imponibile sia per i trust che per i beneficiari.

Dal punto di vista prettamente fattivo, tutti gli adempimenti tributari sono usualmente assolti dal trustee, che preleva la provvista necessaria per il versamento dell'imposta dal fondo di dotazione del trust. Nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di seguito decritti in modo analitico, il trust sarebbe responsabile dell'imposta dovuta e passibile delle sanzioni amministrative ad essa connesse.

Si sottolinea, inoltre, che la nuova norma di cui all'art. 73 del T.U.I.R. tratta solo ed esclusivamente dell'imputazione dei redditi, ma nulla dice con riferimento alle eventuali perdite realizzate dal trust trasparente. La stessa omissione è riscontrabile anche nelle risoluzioni e nelle circolari dell'Amministrazione finanziaria, ove l'argomento non viene mai trattato.

Se si dovesse, quindi, gestire una perdita fiscale realizzata nell'ambito di un trust trasparente non si potrebbe che ricorrere alle poche indicazioni rinvenibili nei modelli dichiarativi e nelle loro istruzioni. Con estrema sintesi le perdite realizzate nell'ambito di un trust trasparente potranno essere utilizzate dai beneficiari a riduzione della propria base imponibile solo ed esclusivamente qualora gli stessi beneficino di tali redditi nell'ambito di un'attività d'impresa. Diversamente dal regime di trasparenza impositivo previsto per le società di persone⁽²⁰⁾, le perdite realizzate dal trust non possono essere portate a decurtazione dei redditi dei beneficiari che non percepiscono i frutti del trust nell'ambito di un regime di reddito d'impresa.

⁽²⁰⁾ L'art. 8, comma 3, del T.U.I.R. prevede che nelle società di persone le perdite conseguite possono essere sottratte dal reddito del socio nella proporzione di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

2.2.2.1. Trust trasparenti

Vediamo più analiticamente il concetto di “individuazione” dei beneficiari ai fini fiscali e quello, che ne deriva, di trust trasparente.

Si viene a determinare l’individuazione dei beneficiari quando questi esprimono, rispetto al reddito realizzato dal trust, un’effettiva capacità contributiva⁽²¹⁾. Riprendendo le parole della Circolare n. 48/E, “È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.

L’individuazione dei beneficiari deve essere immediata ed originaria. Ciò presuppone, quindi, che il trustee non goda di alcun potere discrezionale, sia con riferimento all’individuazione dei soggetti beneficiari sia con riferimento al *quantum* spettante agli stessi.

In definitiva, il diritto all’assegnazione deve nascere *ab origine*. Inoltre, il diritto di assegnazione deve temporalmente manifestarsi nello stesso periodo di imposta in cui il reddito viene prodotto.

Molto brevemente, nel caso di trust trasparenti, la tassazione in capo ai beneficiari avviene “per trasparenza” seguendo il principio della competenza economica e non quello di cassa.

Di quanto appena espresso si trova riscontro anche nella Risoluzione 425/E del 5 novembre 2008 e nella recente Circolare 38/E del 1 agosto 2011, ove si palesa l’importante concetto secondo cui la tassazione per trasparenza presuppone che il reddito sia immediatamente ed originariamente riferibile al beneficiario, con ciò escludendo che vi sia discrezionalità in capo al trustee in ordine all’eventuale assegnazione del reddito ai beneficiari. La risoluzione 425/E aveva specificato che se al trustee fosse spettato il potere di scegliere *se, quando e in che misura o a chi* attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità avrebbe fatto venire meno il presupposto della trasparenza. Tale impostazione è stata confermata anche dalla Circolare 38/E, che ha ulteriormente chiarito come la titolarità del beneficiario al diritto di assegnazione del reddito del trust presupponga:

⁽²¹⁾ Art. 73, comma 2, del T.U.I.R.: in termini quantitativi ai beneficiari individuati dovranno essere “imputati”, in ogni caso, i redditi conseguiti dal trust “*in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali*”.

- che il beneficiario sia puntualmente individuato;
- che al beneficiario venga riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito;
- che il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust sia conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso;
- che l'esistenza di beneficiari individuati risulti da un'espressa, inequivocabile e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal trust. Tale manifestazione di volontà può essere imputata sia al disponente che al trustee.

Pur attribuendosi i redditi ai beneficiari in virtù del principio della trasparenza, quest'ultimo si differenzia da quello applicato in ambito dei redditi prodotti in forma associata, ove i soci e gli associati possono liberamente stabilire i criteri di distribuzione degli utili. Infatti, il beneficiario del trust potrebbe non avere alcun potere in ordine all'attribuzione di reddito a suo favore per il quale può decidere e provvedere solo il trustee.

La stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E sottolinea che la locuzione contenuta nella norma di cui all'art. 73 del T.U.I.R. “... *i redditi sono imputati in ogni caso ai beneficiari*” debba intendersi come principio non legato alla effettiva percezione del reddito da parte dei beneficiari, ribadendo che il principio di corretta applicazione non è quello di cassa ma quello di competenza. La stessa circolare continua sottolineando che la precisazione sull'applicazione del principio della competenza in contrapposizione a quello di cassa si rende necessaria in quanto il reddito attribuito ai beneficiari è un reddito di capitale per il quale, in genere, si applica, appunto, il principio di cassa. In sintesi, quindi, pur essendo il reddito spettante ai beneficiari individuati un reddito di capitale, lo stesso viene imputato per trasparenza agli stessi indipendentemente dalla effettiva percezione.

Quando, però, nei trust, seppure trasparenti, venga per esempio applicata una ritenuta a titolo definitivo (si pensi ai redditi diversi per i quali si è optato per l'applicazione del regime amministrato di cui all'art. 6 DPR 461/97, o all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale o alla tassazione forfettaria sugli affitti) allora ai beneficiari non verrà applicata alcuna tassazione. In capo al beneficiario i redditi provenienti dal trust saranno oggetto di tassazione quali redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera *g-sexies* del T.U.I.R., precisando che i redditi verranno attribuiti per

trasparenza quali redditi di capitale indipendentemente dalla fonte reddituale dell'attività, sia essa commerciale o meno, e verranno tassati secondo le aliquote ordinarie applicabili ai redditi dichiarati dal beneficiario. Qualora il trust abbia subito ritenute d'acconto e possa beneficiare di crediti d'imposta⁽²²⁾, questi saranno trasferiti ai beneficiari in proporzione alle somme attribuite.

Nel paragrafo che precede si è già accennato alla natura dei redditi prodotti dal trust e spettanti ai beneficiari, che qui s'intende approfondire. Il legislatore ha stabilito, infatti, che i redditi attribuiti ai beneficiari da parte del trust debbano intendersi quali redditi di capitale.

Il principio della trasparenza comporta che i redditi del trust vengano attribuiti ai beneficiari sia che siano residenti o meno. Qualora, però, il trust sia residente nel territorio italiano, mentre il beneficiario sia residente al di fuori dello stesso, avremo che il reddito che gli è stato attribuito verrà tassato in Italia in quanto reddito di capitale corrisposto da un soggetto residente, in ossequio a quanto disposto all'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., mentre qualora ci si trovi di fronte ad un trust non residente, questi assumerà lo status di soggetto passivo IRES solo per i redditi prodotti in Italia e dovrà imputare tali redditi per trasparenza ai soli beneficiari residenti.

Per quanto attiene agli adempimenti dichiarativi nell'ambito dei trust trasparenti, bisogna distinguere tra quelli a carico del trust e quelli a carico dei beneficiari.

Il trust, indipendentemente dal fatto che sia trasparente, opaco o misto, essendo comunque un soggetto passivo IRES, è tenuto alla compilazione ed all'invio della dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista meramente pratico, nel caso di trust considerato trasparente e di esercizio di attività non commerciale, il trustee compilerà i quadri del modello Unico ENC e, in particolare, il quadro RF al fine di determinare il reddito del trust e il quadro PN per indicare gli estremi dei singoli beneficiari. Il reddito complessivo del trust è formato dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi ovunque prodotti, ad esclusione di quelli esenti e/o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

⁽²²⁾ Si pensi per esempio ai crediti tributari derivanti dal pagamento delle imposte all'estero in via definitiva disciplinati dall'art. 165 del T.U.I.R. Tali crediti spetteranno ai beneficiari nei trust trasparenti in proporzione al reddito imputato mentre nei trust opachi verranno portati in detrazione direttamente dal trust.

In caso di tassazione di un trust per trasparenza e beneficiari quali persone fisiche residenti, questi dovranno provvedere alla compilazione, dichiarando il reddito attribuito loro dal trust nel Modello Unico PF, del quadro RL, relativo ai redditi di capitale e diversi, sezione I-B, ove devono essere indicati i redditi derivanti da trust.

L'individuazione della tipologia di trust e in particolare l'alternativa tra trust commerciale e trust non commerciale deve essere determinata avendo a mente lo scopo del trust *in primis*, unitamente all'attività prevalente esercitata dal trust stesso, con particolare riferimento ai beni conferiti nel fondo del trust.

2.2.2.2. Trust opaco

In caso di assenza di beneficiari individuati, il trust si definisce trust senza beneficiario o opaco⁽²³⁾. Il trust opaco è considerato un autonomo soggetto d'imposta IRES e come tale deve assolvere in proprio tutti gli adempimenti dichiarativi. La tassazione avverrà in via definitiva in capo al trust ed eventuali successive distribuzioni ai beneficiari non costituiranno materia imponibile in capo agli stessi. La stessa Circolare n. 48/E, già più volte citata, si esprime affermando che *“i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari non possono scontare una nuova imposizione in capo a quest'ultimi a seguito della loro distribuzione”*.

Estendendo il concetto appena espresso sembra potersi desumere che l'imposizione in capo al trust trasforma in capitale il reddito derivante dai beni in trust, cosicché la successiva attribuzione di tali redditi “patrimonializzati” non costituisce più una fattispecie fiscalmente rilevante ai fini dell'imposizione sul reddito in capo ai beneficiari.

⁽²³⁾ Si veda altresì la Risoluzione Ministeriale n. 278/E/2007, per un trust istituito a favore di un soggetto disabile che avendo quale fine “assicurare l'assistenza necessaria vita natural durante, in modo che in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in istituti di assistenza per invalidi”, viene individuato il trust senza beneficiari.

Si veda altresì la Risoluzione Ministeriale n.4/E/2008, per il caso di trust istituito per la vendita di immobili il cui ricavato verrà destinato ai creditori di una procedura di concordato preventivo.

Si veda infine la Risoluzione Ministeriale n. 425/E/2008, ove viene stabilito l'importante disposto secondo il quale “vi deve essere nell'atto istitutivo una regola per la quale il beneficiario possa pretendere automaticamente l'attribuzione del reddito del trust senza che il trustee possa esprimere alcuna discrezionalità”.

A tale proposito si ritiene utile un'esemplificazione che possa far comprendere il diverso regime impositivo che caratterizza i trust trasparenti rispetto a quelli opachi.

Prendiamo, per esempio, il caso che i beni "disposti" in un trust residente nel territorio italiano siano rappresentati da una partecipazione in una società di capitali che procede alla distribuzione di un dividendo. In questa fattispecie il trust non svolge un'attività commerciale e, quindi, sarà assoggettato in termini tributari di imposte dirette alla disciplina degli enti non commerciali contenuta negli artt. 143-150 del T.U.I.R.

Dividendi distribuiti:	€ 10.000
Caso A:	trust opaco
Caso B:	trust trasparente

Nel caso A, non essendo individuato alcun beneficiario, il trust è soggetto autonomo d'imposta. I dividendi percepiti dal trust saranno esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%⁽²⁴⁾. Brevemente, il dividendo percepito sarà tassato con l'aliquota IRES del 27,50% solo sull'ammontare del 5% dei dividendi pari ad € 500. Il carico fiscale è quantificabile in € 137,50. Se nei periodi d'imposta successivi venissero individuati dei beneficiari persone fisiche e si procedesse nei loro confronti alla distribuzione dei dividendi percepiti in precedenza in capo al trust opaco, i beneficiari non dovrebbero pagare alcuna imposta sugli stessi.

Nel caso B, invece, essendo i beneficiari individuati *ab origine*, i dividendi non verrebbero tassati in capo al trust, bensì in capo ai beneficiari stessi. Dapprima i dividendi parteciperebbero alla formazione della base imponibile del trust seguendo le regole impositive previste per gli enti non commerciali. Pertanto, i dividendi, attribuiti per trasparenza ai beneficiari costituirebbero base imponibile limitatamente al 5 % del loro ammontare⁽²⁵⁾.

Consideriamo di seguito i principali adempimenti del trust opaco. L'assimilazione del trust alla disciplina degli enti commerciali o non commerciali dipende dall'attività effettivamente svolta dal trust.

⁽²⁴⁾ Art. 89 del T.U.I.R.

⁽²⁵⁾ Si noti che il trust diventa un'ottima alternativa fiscale alla *holding* di partecipazioni.

L'art. 73 T.U.I.R. prevede specifiche regole per l'individuazione della commercialità prendendo in considerazione la legge, l'atto costitutivo, lo statuto e secondariamente l'attività effettivamente esercitata.

Si dovrebbe dunque accogliere una nozione ampia di atto costitutivo e statuto quale disciplina negoziale dei beni, degli atti e dei rapporti che fanno capo al soggetto. In questo modo si potrebbe ricomprendere anche l'atto istitutivo del trust, nonostante nella fattispecie *de qua* non si possa considerare analogo ad un atto costitutivo o ad uno statuto. Se dunque si esamina l'atto istitutivo del trust, risulta necessario che dallo stesso emergano sia lo scopo del trust sia l'attività che appare funzionale al raggiungimento dello scopo principale od esclusivo.

Dal punto di vista meramente pratico, si evidenzia che i trust opachi dovranno determinare il reddito attraverso la compilazione del quadro RF, in cui si inseriscono le variazioni in aumento e in diminuzione di carattere fiscale, e calcolare il carico impositivo in termini di IRES attraverso la compilazione del quadro RN. Essendo opaco e non avendo quindi individuato alcun beneficiario, non si dovrà procedere alla compilazione del quadro PN.

2.2.2.3. Assimilazione del trust ad un Ente commerciale

Naturalmente, se assimilato ad un ente commerciale il trust è tenuto a tutti gli adempimenti usuali previsti: quali libri contabili e adempimenti IVA. Nel caso di trust commerciale, per ciascun esercizio dovrà essere compilato e presentato il relativo modello Unico SC sulla base del bilancio di esercizio e, per quanto di competenza, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA. Naturalmente la dichiarazione viene redatta a complemento e completamento di tutti gli obblighi indicati al capitolo che precede e previsti per il corretto assolvimento dell'incarico del trustee, quali libro degli adempimenti, libro delle comunicazioni, ecc.

Si precisa che anche i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, dovranno tenere per le attività commerciali esercitate in via non esclusiva le scritture contabili e assolvere agli obblighi connessi all'attività espletata.

Si precisa, da ultimo, che se il trustee è una *trust company*, essa dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust (oltre alla propria).

2.2.2.4. Assimilazione del trust ad un Ente non commerciale

Sempre in caso di trust opaco con oggetto un'attività assimilabile agli enti non commerciali, dovrà essere presentata la dichiarazione Unico

ENC, compilata ai quadri relativi ai redditi da assoggettare a tassazione e, per quanto di competenza, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA. Questa è, nella prassi, la casistica più frequente.

Si precisa che, in questo contesto, potranno essere applicate tutte le norme civilistiche e fiscali ritenute più favorevoli. Si sottolinea che nella prassi trovano frequente applicazione, nel caso di fondi in dotazione al trust investiti in prodotti finanziari, il regime del risparmio amministrato ex art. 6 D. Lgs. 461/97 o il regime del risparmio gestito ex art. 7 del medesimo decreto. Nel caso di beni immobili locati, conferiti in trust, è altresì applicabile l'imposta sostitutiva.

Come anzi scritto in caso di trust trasparente, la cui attività sia assimilata ad un ente non commerciale, il trustee provvederà alla compilazione dei quadri relativi ai redditi maturati nel corso dell'esercizio che attribuirà per trasparenza ai beneficiari, i quali completeranno i propri obblighi dichiarativi.

Si ritiene che l'agevolazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come vigente sino alla metà del 2012, non sia deducibile in capo al trust poiché concessa esclusivamente alle persone fisiche soggetti Irpef. Diversamente, come anche i soggetti IRES potevano beneficiare dell'agevolazione del 55% sul risparmio energetico, allo stesso modo l'agevolazione in esame avrebbe potuto essere utilizzata anche per gli immobili in trust.

2.2.2.5. Tassazione del conferimento in trust

Il trasferimento dei beni in trust ai fini delle imposte dirette sconta un trattamento differenziato sia in funzione del soggetto che effettua il conferimento (imprenditore o non) sia in funzione della tipologia del bene trasferito. Ad esempio, il conferimento di beni merce da un'azienda comporteranno per l'azienda conferente un ricavo da quantificare sulla base del valore normale e l'assoggettamento ad IVA⁽²⁶⁾.

Il conferimento di beni diversi dalla merce genererà per l'azienda cedente una plusvalenza o una minusvalenza in base al valore di conferimento⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ Art. 85, comma 2, D.P.R. 917/1986.

⁽²⁷⁾ Artt. 58, 86 e 87, comma 2, D.P.R. 917/1986.

Ove il trasferimento abbia ad oggetto un'azienda o quote di partecipazione, alla luce del disposto dell'art. 58, comma 1, del T.U.I.R., l'azienda è assunta ai medesimi valori del dante causa in quanto elemento escluso dal realizzo di plusvalenze.

Inoltre, in ossequio al disposto degli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile, inerenti la disciplina dei patti di famiglia, è altresì possibile prevedere che le azioni, le partecipazioni e le quote conferite in trust siano soggette alle conseguenze fiscali previste dall'art. 3, comma 4-*ter* del Testo Unico dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni e degli artt. 1, comma 2 e 10, comma 3 della regolamentazione relativa all'imposta ipotecaria e catastale. Quindi, i conferimenti di partecipazioni di controllo ex art. 2359 del Codice civile, se effettuati a favore di un trust i cui beneficiari sono i figli o il coniuge del disponente e se mantenuti per un periodo di almeno un quinquennio non sono soggetti ad alcuna imposta.

Nel caso di conferimento in trust di attività finanziarie in regime di risparmio amministrato, in ossequio al sopracitato art. 6, il trasferimento dei titoli comporta l'assunzione in capo al trust ai valori al momento del trasferimento o in base ai dati che saranno comunicati dal disponente⁽²⁸⁾.

Nel caso di beni diversi da quelli relativi all'impresa, il conferimento in trust effettuato da un disponente non imprenditore in assenza di corrispettivo non genera materia imponibile ai fini delle imposte dirette.

2.2.2.6. Casi particolari: l'interposizione

L'interposizione, ossia la constatazione che il patrimonio segregato in trust sia rimasto *de facto* a disposizione del *settlor* o sia ascrivibile alla disponibilità di uno o più beneficiari, viene affrontata con la circolare 10.10.2009 n. 43/E e ripresa dalla C.M. 27.12.2010 n. 61/E, che la considerano elemento invalidante lo strumento in esame.

Dalla circolare 43/E/2009, in particolare, è emerso che, in occasione della riemersione delle attività detenute all'estero, laddove un bene fosse detenuto da un soggetto estero interposto (trust o società), il contribuente avrebbe potuto "scudare" direttamente il bene.

Ora, poiché la R.M. 30.4.2002 n. 134/E aveva in precedenza chiarito come potesse essere "scudato" anche un immobile italiano detenuto dal soggetto estero interposto, è presumibile che – anche in un contesto di

⁽²⁸⁾ Art. 6, comma 6, D.Lgs. 461 del 1997, in particolare si richiama l'attenzione al fatto che si assimilino tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso.

applicazione ordinaria – in una simile fattispecie il soggetto interposto sarà destinato a scomparire e gli obblighi tributari saranno considerati a carico della persona fisica e non più del trust.

2.2.2.7. Considerazioni in merito alla circolare 61/2010 e problematiche relative

La Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 si sofferma sull'individuazione dei trust che possono ritenersi fittiziamente interposti e che non possono “*quindi essere ritenuti validamente operanti sotto il profilo fiscale*”. Il documento di prassi individua due requisiti che condizionano la rilevanza fiscale del trust:

- i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in alcun caso beneficiare dei relativi redditi;
- deve sussistere l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.

Conseguentemente devono ritenersi fittiziamente interposti:

- sotto il primo profilo, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni;
- sotto il secondo profilo, i trust nei quali il disponente si riserva il potere ed il controllo sui beni del trust, in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti.

La circolare, peraltro, precisa che per verificare tali condizioni non è sufficiente considerare il *deed of trust* ed eventuali successive *letter of wishes*, ma occorre svolgere un'analisi fattuale per verificare in concreto se effettivamente nel trust sussistano lo spossessamento del bene e dei redditi in capo al disponente e l'esercizio autonomo dell'attività di gestione del trustee, senza alcuna interferenza da parte del disponente.

Se trustee e disponente coincidono, si è di fronte ad un trust autodichiarato e, a livello giuridico, si potrà presumere che all'interno del patrimonio del disponente si sia istituito una sorta di vincolo di destinazione sui beni.

La circolare individua le seguenti tipologie, quali esempi di trust fittiziamente interposti e quindi da ritenere inesistenti:

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente può, in ogni momento, designare se stesso quale beneficiario;

- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo o da altri elementi di fatto, titolare di poteri in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione del trust, non possa esercitarli senza il consenso del disponente o del beneficiario;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine al trust, anticipatamente rispetto alla scadenza predeterminata, designando se stesso o altri come beneficiari;
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust in cui è previsto che il trustee debba tenere conto delle indicazioni fornite dal disponente, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questi generato;
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha facoltà di attribuire i redditi e i beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Come già brevemente anticipato, la principale critica che può essere rivolta nei confronti della Circolare n. 61 è quella di aver elevato l'alea di incertezza che grava sull'istituto giuridico. In estrema sintesi, in dottrina⁽²⁹⁾ si criticano le conclusioni a cui è pervenuta l'Amministrazione finanziaria in termini di interposizione perché in contrasto con il disposto normativo dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja⁽³⁰⁾, laddove essa espressamente prevede che la conservazione di alcuni diritti e facoltà in capo al disponente o il fatto che al trustee siano riservati alcuni diritti come beneficiario non tolgano necessariamente validità all'istituto in via pregiudiziale, in quanto si pone come necessaria un'analisi specifica di ogni singola fattispecie.

È sicuramente vero che il trust è uno strumento giuridico talmente poliedrico che difficilmente possa essere "ingabbiato" in alcuni rigidi schemi operativi. È pur vero, tuttavia, che vi è l'esigenza di evitare che

⁽²⁹⁾ Alberto Franco in *Rivista dei Dottori Commercialisti* 2/2011.

⁽³⁰⁾ Art. 2, Convenzione dell'Aja: "...Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust."

l'istituto si presti ad utilizzi illeciti che favoriscano, per esempio, il riciclaggio di denaro.

2.3. Imposte indirette

Con riferimento alle imposte indirette, è importante distinguere in primo luogo due momenti fondamentali e distinti della vita del trust: l'atto istitutivo e l'atto dispositivo dei beni.

2.3.1. Imposta sulle successioni e donazioni

Relativamente al comparto delle imposte indirette, il primo riferimento per importanza, deve essere sicuramente riconosciuto all'Imposta sulle successioni e donazioni. Il trust, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, rientra tra i soggetti passivi dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le ordinarie aliquote. A partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, risultano applicabili, al ricorrere delle specifiche condizioni, le franchigie e le esenzioni ivi previste. La normativa di riferimento torna ad essere quella del D. Lgs. 346/90 nel testo vigente alla data del 24.10.2001, salvo quanto espressamente modificato ed introdotto dalla succitata legge. L'imposta di successione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte viene formalmente reintrodotta anche sulle donazioni a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. L'atto istitutivo di trust è soggetto all'imposta di donazione o di successione, che naturalmente ha efficacia dal momento della scomparsa del disponente, secondo le aliquote e le disposizioni comprese nella norma sopra citata.

La circolare 48/E ha affermato che l'imposta di successione e donazione si applica avendo a mente il rapporto di parentela esistente tra *settlor* e beneficiario. Per determinare l'aliquota e lo scaglione applicabile si deve tenere conto sia della tipologia del bene conferito sia del rapporto di parentela tra il *settlor* e il beneficiario⁽³¹⁾.

La finanziaria per il 2007 ha integrato la disciplina dell'imposta determinando franchigie in favore di parenti e portatori di handicap, nonché franchigie per il trasferimento di aziende o rami di esse a favore

⁽³¹⁾ In materia di franchigia e di aliquota applicabile si veda l'Interpello n. 903/55/2008.

dei discendenti del *settlor*, purché siano rispettate le condizioni di trasferimento di un pacchetto di controllo (ex art. 2359, comma 1 del codice civile) di una società, che permangano nel fondo del trust per un periodo non inferiore ad un quinquennio (art. 3, comma 4-*ter* D.Lgs. 346/1990, introdotto dall'art. 1, comma 78 della Legge finanziaria citata). Dal punto di vista pratico, l'opzione di conferire in un trust partecipazioni di controllo permette sia di rinviare la decisione del soggetto tra i discendenti dell'imprenditore che possa succedere nella guida dell'azienda sia di impedire il frazionamento della proprietà.

La *ratio* della legge risiede nella comunicazione del 1993 e raccomandazione del 7 dicembre 1994 e nelle successive richieste della Commissione Europea volte a garantire la continuità d'impresa e ad adottare misure volte a fronteggiare il problema della trasmissione delle piccole e medie imprese. Nel 1998 la commissione europea era tornata sull'argomento nelle comunicazioni n. 98/C e 93/C.

La situazione italiana è da sempre caratterizzata da una notevole presenza di imprese familiari⁽³²⁾. Il legislatore italiano ha recepito tale raccomandazione cercando di favorire, come anzi scritto, il passaggio generazionale con ridotte o notevoli agevolazioni a livello di imposte di successione e donazione e imposte di registro, istituite in misura fissa come si evince nel paragrafo che segue.

Difatti, nella determinazione dell'aliquota corrispondente, si dovrà avere a mente il rapporto di parentela (se esistente) tra disponente e beneficiario. Sono altresì da considerare le franchigie per le persone portatrici di handicap se il trust è istituito a loro beneficio. Si rammenta che la Risoluzione Ministeriale n. 278/E/2007 ha specificato la condizione che se il trust è stato istituito per garantire il mantenimento di un soggetto non autosufficiente prevedendo che, nel caso di sua premorienza, il fondo in trust andrà a beneficio di un soggetto terzo, si dovrà considerare per la corretta applicazione dell'aliquota il rapporto di parentela tra il soggetto disponente e l'ultimo beneficiario⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Le imprese in Italia sono circa 7 milioni e il 92% di esse sono imprese familiari. Tra queste circa il 50% si estingue alla seconda generazione e circa il 15% supera la terza generazione. Senza voler considerare la tipicità della situazione Italiana, la crisi del passaggio generazionale è presente a livello di tutta la realtà europea.

⁽³³⁾ Si rammenta che la Commissione Tributaria Provinciale di Genova del 7 ottobre 2010 dichiara che il trust in favore dei figli nati del disponente al raggiungimento della maggiore età è sottoposto a condizione sospensiva e l'ufficio potrà pretendere l'imposta sulle donazioni al verificarsi della condizione.

Non è attualmente prevista una modalità di rimborso per l'imposta di successione/donazione versata in eccesso.

Qualora il trust sia “di scopo”, ossia senza beneficiari, si renderà applicabile l'aliquota dell'8%, senza franchigia per assenza di vincoli di parentela, altresì riconosciuta per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti.

Inoltre, è ormai pacifico che la devoluzione ai beneficiari dei beni da parte del trust non realizza ai fini dell'imposta sulle donazioni un presupposto impositivo ulteriore: i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta di donazione sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione dei beni in trust. È stato, infine, chiarito che il fatto che se la redazione dell'atto dispositivo non è stata assoggettata all'imposta di donazione, non può in ogni caso divenire tassabile il successivo passaggio a favore dei beneficiari.

2.3.2. Imposta di registro

Il decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262 ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro sui vincoli di destinazione. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto indicato dall'art. 2, commi dal 47 al 49, del Decreto summenzionato, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 286/2006.

L'atto di istituzione di un trust, non avendo ad oggetto disposizioni patrimoniali, in quanto l'atto di conferimento dei beni nel fondo di trust è usualmente un atto istitutivo, qualora sia sottoscritto e registrato in Italia, è assoggettato a tassa fissa nella misura di € 168,00 ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte prima, del DPR 26 Aprile 1986 n.131⁽³⁴⁾.

L'art. 55 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che “*sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti che hanno ad oggetto donazioni dirette od indirette formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato*”. Pertanto si desume che se il beneficiario è un soggetto fiscalmente residente in Italia, l'istituzione di un trust effettuata all'estero sconta comunque l'imposta di donazione in Italia.

⁽³⁴⁾ Si vedano tra gli altri anche le sentenze: 9 giugno 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, 11 Aprile 2011 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, 25 marzo 2011 Commissione Tributaria provinciale di Lodi.

2.3.3. Imposte ipotecarie e catastali

Il trasferimento di un immobile ubicato in Italia o di diritti reali immobiliari sul medesimo, con apporto al fondo del trust, comporta l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347. Si rammenta che nel caso di conferimento di un immobile è altresì dovuta l'imposta di registro, nelle misure ordinarie previste⁽³⁵⁾.

Si rammenta, infine, che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute anche all'atto di scioglimento del trust ed attribuzione dei beni immobili ai beneficiari, nonché su tutti i trasferimenti effettuati durante la vita del trust.

2.3.4. ICI/IMU

È dovuta l'Imposta Comunale sugli Immobili per gli immobili situati in Italia e, dal 2012, con l'applicazione dell'imposta sperimentale IMU, i beni sconteranno la nuova imposta in base alle aliquote predisposte dalle delibere comunali ove ha sede l'immobile.

Infatti l'art. 3 del D.Lgs. 504/1992 prevede che: “sono soggetti passivi il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività”. La norma stabilisce poi che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo sia il concessionario. Nel caso di immobili in corso di costruzione o da edificare, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Si precisa che il D.Lgs. 58, pur non prevedendo espressamente tra i soggetti passivi il trust, concede particolari agevolazioni Ici per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alle categorie A1, A8, A9.

La soggettività passiva del trust ai fini ICI sicuramente sussiste per gli immobili in piena proprietà, mentre viene meno come di prassi per i beni

⁽³⁵⁾ Si noti che diverse sono le sentenze nelle quali viene affermato il principio secondo il quale “non essendovi alcun intento di liberalità del beneficiario nei confronti del trustee, agli atti dispositivi non si devono applicare le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, ma l'imposizione deve essere a tassa fissa”, quale la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso del 14 ottobre 2009.

immobili conferiti esclusivamente per la nuda proprietà. In tal caso, i soggetti passivi sono i titolari dei diritti reali, come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 504/1992.

Si ritiene che anche agli immobili disposti in trust spettino le medesime esenzioni legate alla natura del bene e alla sua destinazione.

2.3.5. Bollo

Se il trust è istituito in Italia sono altresì applicate marche da bollo di € 14,62 ogni quattro pagine dell'atto. Inoltre il fondo in trust, se investito in titoli o giacente su un conto corrente, è soggetto alle nuove aliquote relative all'imposta di bollo.

2.4. Adempimenti correlati

Si rammenta che i trust esercenti attività non commerciale sono tra i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW, per l'assolvimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.

Si rammenta, altresì, che l'art. 2, lettera t n. 5 del D.Lgs. 56/2004, disciplinante gli adempimenti relativi agli obblighi antiriciclaggio, ricomprende tra i reati di riciclaggio la costituzione di trust aventi ad oggetto attività di riciclaggio o impiego di denaro.

3. LA GESTIONE CONTABILE E GLI ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL TRUSTEE^(*)

3.1. Il libro degli eventi

Il “Libro degli eventi del trust” rappresenta uno strumento utile e opportuno che la prassi⁽³⁶⁾ ha elaborato per la rilevazione degli avvenimenti nel corso della vita del trust: la prassi richiede infatti che ogni atto che il trustee compie debba essere adeguatamente argomentato e documentato.

In alcune leggi straniere, ad esempio nella Legge di San Marino⁽³⁷⁾, il

^(*) A cura di Massimo Caldara, Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano e Carmine Carlo, Dottore Commercialista, Componente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano.

⁽³⁶⁾ Alcune indicazioni utili e alcuni esempi sulla tenuta del libro degli eventi possono essere recuperate nello studio CNDCEC “La rappresentazione contabile della gestione dei beni in Trust”, *cit.* e nello “Schema di trust commentato” predisposto dalla associazione Assofiduciaria con la collaborazione del Prof. Avv. Andrea Zoppini, al quale si deve il commento allo schema di trust proposto, e agli avv. Prof. Remo Dominici e dott. Angelo Contrino, ai quali si deve il commento alla parte tributaristica.

⁽³⁷⁾ L’art. 29 della Legge di San Marino dispone “1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel quale registra in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:

- a) l’atto istitutivo;
- b) la descrizione degli eventi riguardanti il beneficiario e lo scopo;
- c) la descrizione dei beni in trust;
- d) le attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust;
- e) gli atti di delega;
- f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
- g) il dissenso manifestato ai sensi degli articoli 31 e 54;
- h) l’inventario annuale dei beni in trust;
- i) le variazioni dei trustee, co-trustee e dei guardiani.

2. Il Libro degli eventi è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio dal notaio. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità relative alla vidimazione.

libro degli eventi rappresenta una forma di documentazione negozialmente prevista; la presenza di tale Libro tutela infatti il diritto all'informazione dei beneficiari, esponendo il trustee a contestazioni, ma allo stesso tempo costituisce uno strumento di difesa per il trustee rispetto ai procedimenti giudiziari di contestazione dei processi decisionali discrezionali.

Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e secondo lo schema di Assofiduciaria, il “Libro degli Eventi del Trust” dovrebbe anzitutto essere vidimato da un Notaio o da un pubblico ufficiale, e successivamente “custodito, tenuto e aggiornato dal trustee”.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo di annotazioni sul Libro degli eventi dovrebbe includere:

- i. l'istituzione del trust;
- ii. un prospetto (eventuale) riepilogativo delle posizioni dei beneficiari, aggiornato con la loro evoluzione;
- iii. le modificazioni soggettive del trustee, del guardiano, etc.;
- iv. gli investimenti effettuati con il patrimonio del trust (es. acquisti immobiliari, stipula di mutui...);
- v. la trascrizione del rendiconto annuale;
- vi. le eventuali rendicontazioni periodiche di specifici investimenti;
- vii. la destinazione del patrimonio ai beneficiari;
- viii. le decisioni adottate in presenza di co-trustee;
- ix. l'estinzione del trust;

eventi tutti la cui descrizione consente, anche nell'interesse del trustee, di effettuare una ricostruzione sistematica degli eventi che hanno interessato il trust.

Il citato schema di Assofiduciaria, richiamando la legge di San Marino, si sofferma sulla distinzione tra “atti” ed “eventi”: sono “atti relativi al trust” le attività compiute dal trustee nell'interesse del *trust fund* o in esecuzione delle disposizioni dell'atto istitutivo.

Sono “eventi” i fatti e gli avvenimenti che accadono ai beni in trust. Volendo attribuire una ragione alla espressione dovremmo dire che sono

3. Il Libro degli eventi è esibito, su richiesta, al guardiano, all'Autorità Giudiziaria, nonché alla Autorità di Vigilanza secondo le disposizioni sulla vigilanza di cui all'articolo 19, comma 3, lett.d).

4. L'atto istitutivo può attribuire ad altri soggetti il diritto di consultare il Libro degli eventi”.

“eventi” quelli che accadono indipendentemente dagli atti posti in essere dal trustee.

Chiunque contragga con il trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi del Trust. Così, analogamente a quanto il diritto italiano prescrive in tema di prova dei poteri del mandatario, il trustee o il diverso soggetto obbligato alla tenuta del libro degli eventi può rilasciarne estratti al fine di giustificare i poteri del trustee⁽³⁸⁾.

Il Libro degli eventi rappresenterà anche un importante strumento per consentire l'eventuale successione del trustee, delimitando la fine dell'attività del trustee uscente, e l'inizio di quello subentrante.

L'atto istitutivo potrebbe prevedere particolari modalità per la tenuta del libro, quali, ad esempio, la necessità di periodica presa visione da parte del guardiano. Si suggerisce comunque, anche in assenza della suddetta previsione, di valutare l'opportunità di far firmare dal guardiano le annotazioni più rilevanti effettuate sul libro, onde attestarne la presa visione in qualità di garante.

Si fa presente, da ultimo, che il libro in esame costituisce parte integrante della documentazione del trust, documentazione che dovrebbe essere liberamente consultabile dai beneficiari, limitatamente a quanto di loro interesse. Va da sé che lo stesso potrà anche essere esibito “per estratto”, nei limiti delle informazioni che il trustee è tenuto appunto a fornire ai beneficiari. Viceversa, nei confronti dell'autorità giudiziaria, non potrà essere posto alcun limite all'esibizione integrale.

3.2. L'obbligo di informazione e di reporting a favore dei soggetti beneficiari del trust: l'annual report

Una delle annotazioni più rilevanti sul Libro degli eventi⁽³⁹⁾ è quella del rendiconto annuale, o “*annual report*”, che risponde al duplice obiettivo⁽⁴⁰⁾ di:

⁽³⁸⁾ In tal senso, M. Lupoi, opera citata, pag. 301.

⁽³⁹⁾ Secondo il lavoro della commissione CNDCEC del 18.03.2010, l'integrale trascrizione del rendiconto renderebbe il Libro degli eventi sostitutivo del libro inventari del trust.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. “L'obbligo di rendiconto del Trustee”, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

- dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust (*Discharge Accounting*);
- illustrare l'andamento della gestione durante il periodo di riferimento, evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari (*Performing Accounting*).

L'obbligo per il trustee di rendere conto della sua gestione deriva direttamente dall'art. 2, comma 2, lett. c) della Convenzione dell'Aja che così recita: "Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare...", nonché dalle specifiche previsioni della legge regolatrice e dal contenuto dell'atto istitutivo.

Per quanto riguarda le leggi straniere, tale obbligo è previsto ad esempio dall'art. 21 della Legge di Jersey, secondo cui: "Un trustee deve mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione"; o dall'art. 21 della Legge di Malta, per la quale: "i trustees devono mantenere un'accurata contabilità e registro della loro gestione e, su richiesta di un beneficiario, devono rivelare le risultanze degli stessi a tale beneficiario e, salvo quanto previsto dalle clausole del trust, devono fornire copia entro un ragionevole periodo dalla richiesta".

Da un'attenta analisi, anche il nostro ordinamento giuridico ben conosce la figura del rendiconto, essendo frammenti dello stesso sparsi per tutto il codice civile e di procedura civile⁽⁴¹⁾.

Se, dunque, il rendiconto va redatto, ci si domanda in quale forma esso deve esser predisposto: così come il trust, anche il rendiconto è uno

⁽⁴¹⁾ Sul punto, si veda "Il rendiconto del trustee" di G. Lepore, in *Trust e attività fiduciarie* – Quaderni n. 11, pag. 468 e ss., che richiama l'art. 210 c.p.c. – ordine di esibizione alla parte o al terzo, l'art. 263 c.p.c. – presentazione e accettazione del conto; l'art. 496 c.c. – rendimento del conto; l'art. 531 c.c. – inventario, amministrazione e rendimento dei conti; l'art. 709 c.c. – conto della gestione; l'art. 723 c.c. – resa dei conti; l'art. 1713 c.c. – obbligo di rendiconto. Sul punto cfr. il Tribunale di Milano, 20 ottobre 2002, in *Trusts*, 2003, p. 265 ss., ove si è riconosciuto il potere del giudice di revocare i trustees qualora non abbiano tenuto un'adeguata contabilità. Si segnala inoltre, per possibile analogia, che secondo la bozza di Contratto di fiducia in discussione presso il Parlamento, "Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto".

strumento polimorfico, non potendosi in astratto definire una tipologia standard di rendiconto, ma varie e diverse a seconda dei soggetti cui si deve consegnare e delle finalità che persegue.

Senza entrare nel merito del contenuto del rendiconto, e in particolare del “piano dei conti”, si riportano nel seguito alcune linee guida.

3.2.1. I destinatari del rendiconto

Destinatari potenziali del rendiconto possono essere i soggetti nel cui interesse opera l'istituto e precisamente:

- i beneficiari, anche eventualmente riuniti in apposito “comitato” e suddivisi per categoria (del reddito, del patrimonio, o entrambi);
- il guardiano (se esistente);
- il revisore (se esistente);
- lo stesso disponente;
- altri soggetti (es. coniuge del disponente defunto) che non necessariamente ricoprono la veste di soggetti del trust.

L'atto istitutivo potrebbe, per ragioni di riservatezza e pur sempre in conformità con le disposizioni della legge regolatrice, prevedere che il rendiconto venga fornito solo a determinate categorie degli stessi o solo limitatamente alle parti del rendiconto che direttamente li riguardano.

Ancorché infatti tutti i beneficiari, e non solo necessariamente quelli cosiddetti “*vested*”, possano attivare richieste di rendicontazione nei confronti del trustee con riferimento ai propri specifici interessi, quest'ultimo, tranne il caso in cui la richiesta venga avanzata dall'autorità giudiziaria, sarà tenuto a rispettare i vincoli di riservatezza imposti dall'atto istitutivo.

Laddove i beneficiari fossero minorenni, inabili, incapaci, si ritiene che il rendiconto debba essere consegnato al soggetto che ne ha la rappresentanza legale (genitori, tutori, ...).

Qualora vi sia l'“ingresso” di un nuovo beneficiario (ad esempio, sempre se previsto dall'atto istitutivo: in conseguenza di nomina e/o designazione da parte del guardiano, per successione al beneficiario defunto, in caso di subentro a seguito rinuncia di un beneficiario, ...), è consigliabile consegnare allo stesso una informativa adeguata sui risultati della gestione precedente il suo ingresso.

Si ritiene che, qualora l'atto istitutivo consenta il trasferimento della posizione beneficiaria a terzi, un obbligo informativo debba essere posto a carico del beneficiario che trasferisce la propria posizione in favore del soggetto che la riceve.

3.2.2. Documenti da predisporre

La prassi è concorde nel ritenere opportuni i seguenti documenti:

- Stato patrimoniale del trust;
- Conto del reddito;
- Note esplicative, che contengono tutti gli elementi utili alla completa comprensione dei dati numerici contenuti nei due prospetti precedenti, nonché il Conto delle variazioni del capitale⁽⁴²⁾ e il Conto dei beneficiari⁽⁴³⁾.

Nella prassi è diffusa la presenza di trust con “sottofondi”. Fermo restando il principio della unitarietà della contabilità e del rendiconto del trust (ogni trust deve avere una sola contabilità ed un unico rendiconto generale, con l’evidenziazione, se richiesta, di dati parziali), qualora sia previsto dall’atto istitutivo e consentito dalla legge regolatrice, può essere prevista la suddivisione del fondo in trust i più sottofondi in relazione a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari (ed es. per singoli rami familiari). In tali casi l’atto istitutivo può richiedere la conseguente predisposizione di singoli “sotto-rendiconti” per ogni sottofondo presente. L’atto istitutivo potrebbe anche prevedere che i sotto-rendiconti, in quanto rendiconti parziali del rendiconto generale (si può parlare anche di distinti “sezionali” della contabilità e del rendiconto), possano essere destinati (anche per ragioni di riservatezza) soltanto a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari⁽⁴⁴⁾.

3.2.3. Le note esplicative

Nelle note al rendiconto è opportuno indicare:

⁽⁴²⁾ Nel prospetto “conto delle variazioni del capitale” le principali variazioni del capitale, già indicate per valore assoluto nello stato patrimoniale come variazioni comparative, vengono analiticamente commentate con riferimento alla specifica causa che le ha originate. Per un esempio si rinvia a “L’obbligo di rendiconto del Trustee”, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

⁽⁴³⁾ Il prospetto “Conto dei beneficiari” illustra e commenta le conseguenze delle variazioni intervenute nel capitale sulle specifiche quote a favore dei beneficiari del reddito e di quelle a favore dei beneficiari del capitale.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. “L’obbligo di rendiconto del Trustee”, Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

- Premessa, contenente l'indicazione delle finalità del rendiconto;
- Clausole generali di formazione del rendiconto adottate (in generale, chiarezza, veridicità e correttezza ma anche, con riferimento ai trust di scopo con finalità sociali e di pubblica utilità, principi di responsabilità e trasparenza) e principi di contabilizzazione applicati (prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza ...);
 - gli eventi più significativi verificatisi nel corso del periodo di riferimento del rendiconto;
 - gli eventi che hanno avuto significative ripercussioni economico-patrimoniali;
 - gli eventi riferiti ai principali beni in trust, di cui il trustee ritenga opportuno mantenere memoria;
 - la politica di investimento del trust;
 - i criteri di ripartizione degli oneri tra area di spettanza dei beneficiari del reddito ed area di spettanza dei beneficiari del capitale, nonché le eventuali variazioni di criteri rispetto ai rendiconti precedenti;
 - eventuali informazioni relative ai sottofondi;
 - i valori correnti dei principali beni componenti il patrimonio, se suscettibili di valutazione e significativi anche agli altri fini della rendicontazione di pertinenza, nonché altri eventuali dettagli qualitativi, in relazione ai suddetti beni;
 - un prospetto di riconciliazione con la dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione del reddito imponibile sottoposto a tassazione in caso di trust opaco ovvero attribuito ai beneficiari in caso di trust trasparente;
 - l'indicazione dei valori fiscalmente riconosciuti, utile, ad esempio, nel caso di successive determinazioni di capital gain;
 - le conclusioni.

3.2.4. Principi di valutazione

L'atto istitutivo dovrebbe contenere le disposizioni sulla modalità di rendiconto in modo chiaro. Se tali disposizioni mancano o non sono chiare, il trustee avrà cura – anche a maggior tutela della propria attività – di esplicitare, nelle note esplicative ai dati di sintesi, i criteri che lo hanno indotto a scegliere la specifica forma della rendicontazione.

3.2.5. Criterio di cassa o di competenza

Nel nostro ordinamento si impone l'applicazione del criterio di

competenza in caso di trust esercenti attività commerciali (cfr. art. 13 del DPR 600/1973). Non esiste altro obbligo di legge⁽⁴⁵⁾.

La legge di San Marino, ad esempio, prevede la facoltà di scelta.

Come già osservato in relazione alla tenuta della contabilità, per la quale non è previsto alcuno schema obbligatorio (risultando sufficiente, nei casi più semplici, un sistema elementare di organizzazione della documentazione inerente agli accadimenti del patrimonio segregato in trust), analogamente, con riferimento al rendiconto, non sussiste alcun obbligo di adozione di schemi predefiniti⁽⁴⁶⁾.

3.2.6. Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto

In assenza di indicazioni, il rendiconto deve essere trasmesso con mezzi che garantiscano il ricevimento: notifica, raccomandata A/R, raccomandata a mano, posta elettronica certificata ovvero la consegna può risultare dal verbale di una specifica riunione da tenersi alla presenza degli stessi destinatari e da riportare sul Libro degli eventi.

Si consiglia di verificare cosa prevedono l'atto istitutivo e la legge regolatrice.

⁽⁴⁵⁾ Alcuni consigli operativi possono essere rinvenuti nella Relazione della Commissione sulle regole contabili del trustee (associazione Il Trust in Italia), dal titolo "Il rendiconto ai beneficiari", secondo la quale, "anche per evitare discrasie fra rendiconto e regime fiscale, si ritiene opportuno che:

- 1) gli interessi siano contabilizzati per competenza;
- 2) i dividendi siano contabilizzati nell'esercizio in cui sono percepiti;
- 3) gli affitti siano contabilizzati sulla base dei canoni risultanti dal contratto di locazione, maturati nell'esercizio;
- 4) le plusvalenze e minusvalenze siano rilevate nell'esercizio in cui sono realizzate, tranne nel caso in cui il trust abbia optato per il regime del risparmio gestito, nel qual caso saranno rilevate nell'esercizio di "maturazione";
- 5) i proventi dei fondi comuni d'investimento siano rilevati nell'esercizio della percezione;
- 6) le imposte siano rilevate nell'esercizio in cui sono contabilizzati i corrispondenti redditi;
- 7) le spese ed oneri siano rilevate nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Si raccomanda il mantenimento, nel tempo, di un criterio costante".

⁽⁴⁶⁾ Cfr. "L'obbligo di rendiconto del Trustee", Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

3.2.7. Approvazione del rendiconto

Fatti salvi i casi nei quali è lo stesso atto istitutivo a richiedere l'approvazione del rendiconto da parte di determinate categorie di soggetti (guardiano e/o beneficiari), a maggior tutela dell'operato del trustee, se ne ritiene comunque suggeribile l'acquisizione da parte dei destinatari.

Deve ritenersi scontato che l'obbligo di rendiconto del trustee non è delegabile a terzi. Pertanto, anche se nella redazione del rendiconto il trustee si sia avvalso di specifiche competenze professionali di terzi, deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che lo stesso è interamente riferibile al trustee.

L'approvazione del rendiconto assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui l'ufficio del trustee sia costituito da più soggetti (co-trustee), nel qual caso si rende necessario prevedere le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee pluripersonale. In tale ultimo caso sarà l'atto istitutivo a prevedere le modalità con le quali il consiglio dei trustee adotta le proprie decisioni, ivi compresa quella relativa all'approvazione del rendiconto. In mancanza è opportuno che l'approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee risulti da atto scritto (verbale della riunione dell'ufficio del trustee), in particolar modo se l'approvazione è avvenuta a maggioranza e non all'unanimità. L'approvazione del rendiconto da parte di tutti i componenti dell'ufficio del trustee (all'unanimità), può risultare anche da fatti concludenti come la sottoscrizione da parte di tutti i trustee di tutti i documenti che compongono il rendiconto⁽⁴⁷⁾.

3.2.8. La revisione contabile

La previsione della revisione contabile nell'ambito del trust, non essendo generalmente prevista dalle leggi regolatrici, potrà essere prevista dal disponente nell'atto istitutivo.

La legge inglese, nel Trustee Act 1925, sec. 22(4), dà il potere discrezionale al trustee, con i costi a carico del trust, di disporre la revisione dei conti, da parte di un revisore indipendente, non più di una

⁽⁴⁷⁾ Cfr. "L'obbligo di rendiconto del Trustee", Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato il 21.11.2011.

volta ogni tre anni, a meno che non vi siano speciali circostanze che rendano ragionevole una revisione più frequente.

Laddove il rendiconto sia soggetto alla revisione contabile (per espressa previsione dell'atto istitutivo), unitamente al rendiconto dovrà essere presentato anche il parere rilasciato dal revisore sul rendiconto medesimo.

3.2.9. Periodicità

La prassi ritiene opportuna una periodicità almeno annuale, che nella maggior parte dei casi corrisponderà con l'anno solare anche per le necessità di allineamento con gli obblighi fiscali di dichiarazione annuale dei redditi da parte del trust.

3.3. Il trust e gli adempimenti in tema di antiriciclaggio

La legge antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) incide significativamente nel nostro Paese sull'attività di intermediari finanziari (art. 11), professionisti⁽⁴⁸⁾ o prestatori di servizi⁽⁴⁹⁾ relativi a trust (art. 12).

⁽⁴⁸⁾ L'art. 12 della legge citata richiama espressamente nella definizione di professionisti:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: (...)5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

c) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

⁽⁴⁹⁾ Tra i «prestatori di servizi relativi a società e trust» è inclusa ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 12, a cui il presente documento intende rivolgersi, è possibile sintetizzare i principali adempimenti antiriciclaggio in funzione dei momenti della vita del trust:

- costituzione del trust;
- assunzione del ruolo di trustee;
- successivo affidamento di beni in trust;
- sostituzione del trustee.

3.3.1. Costituzione del trust

L'incarico di istituire il trust è del tutto autonomo rispetto all'assunzione dell'ufficio di trustee: in questa fase i clienti⁽⁵⁰⁾ sono il disponente, e le altre persone che sottopongono beni in trust. Gli eventuali titolari effettivi⁽⁵¹⁾ vanno identificati secondo i normali criteri, in base alle caratteristiche del cliente che conferisce l'incarico e probabilmente non corrispondono agli eventuali titolari effettivi dell'istituendo trust.

Pertanto, a carico di questi clienti il professionista inizia l'attività di adeguata verifica della clientela.

In sede istruttoria, il professionista deve richiedere al cliente che descriva quale utilizzo egli intende fare della prestazione professionale⁽⁵²⁾ (“scopo e natura prevista”), nonché verificare la provenienza dei beni messi a disposizione per il trasferimento.

Nel momento in cui viene istituito il trust, l'incarico è adempiuto: benché si tratti di relazioni che si esauriscono normalmente in un breve

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.

⁽⁵⁰⁾ L'art. 1 definisce “cliente” il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

⁽⁵¹⁾ L'art. 1 definisce «titolare effettivo» la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

⁽⁵²⁾ Ai sensi dell'art. 16 la costituzione, di trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

lasso di tempo, il professionista provvede all'esecuzione delle registrazioni relative ad apertura ed estinzione della prestazione professionale sul registro della clientela⁽⁵³⁾ e alla conservazione per dieci anni nel fascicolo relativo al cliente della documentazione, nonché degli ulteriori dati e informazioni relativi alla prestazione.

3.3.2. Assunzione del ruolo di trustee

Nel momento in cui il trust è costituito, intermediari finanziari, professionisti o *trustee companies* potrebbero assumere il ruolo di trustee.

In questo caso, ai fini dell'adeguata verifica⁽⁵⁴⁾, l'individuazione del cliente e del titolare effettivo si complica: per titolare effettivo di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi s'intende:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica⁽⁵⁵⁾;

⁽⁵³⁾ Cfr. "Trust e nuova legge anticiclaggio", di Massimo Longhi, in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 3/2008, pag. 249 e ss., secondo il quale: "a dissipare alcune perplessità in ordine alla breve durata del ruolo del disponente va osservato che una volta istituito il trust egli esce di scena". Per quanto riguarda il registro della clientela, si segnala che il legislatore, avendo ben chiara la possibile interferenza fra fenomeni di evasione o elusione fiscale e il riciclaggio di denaro di dubbia o illegale provenienza, ha espressamente previsto al comma 6 dell'art. 36 che i dati e le informazioni registrate nell'archivio unico informatico o nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini anticiclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 19 impone per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

⁽⁵⁵⁾ Secondo la normativa anticiclaggio inglese "The Money Laundering Regulations 2007", "a person has a specified interest if they have a vested interest of the requisite level in possession or remainder or reversion, defeasible or indefeasible".

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica⁽⁵⁶⁾;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica⁽⁵⁷⁾.

Le prime due regole⁽⁵⁸⁾ tendono ad identificare i titolari effettivi nei beneficiari del patrimonio del trust, già determinati, ovvero non ancora determinati; in base alla terza regola, sono titolari effettivi anche i soggetti ai quali l'atto istitutivo attribuisce il potere di determinare o vietare le scelte del trustee in ordine alla gestione dei beni in trust: si tratta essenzialmente dei guardiani, ma vi dovrebbe essere attratto anche qualunque soggetto che abbia il potere di nominare o revocare il trustee, oppure di porre fine al trust, com'è il caso del disponente di un trust revocabile.

È di tutta evidenza la necessità di analizzare molto attentamente le tre regole per comprendere quali soggetti di un trust debbano essere identificati come suoi titolari effettivi, senza compiere semplicistiche equazioni nominalistiche che confondono beneficiario, nel linguaggio del

⁽⁵⁶⁾ Secondo la prassi inglese tutti i trust discrezionali ricadono nella seconda regola che *“should be completed where the trust is not established entirely to benefit individuals with specified interests in 25% of capital of trust property. Identification of a class is by description, such as: the grandchildren of X, charity Y, pension holders and their dependent.”*.

⁽⁵⁷⁾ Anche per quanto riguarda la terza regola è utile guardare alla prassi e alla normativa antiriciclaggio inglese *“The Money Laundering Regulations 2007”*: *“Control is defined as a power, either: exercisable alone, jointly with another person, with the consent of another person under the trust instrument or by law to either: dispose of, advance, lend, invest, pay or apply trust property, vary the trusts, add or remove a person as a beneficiary or to a class of beneficiaries, appoint or remove trustees, direct, withhold consent to or veto the exercise of a power such as is mentioned in the options above. The definition of control can include beneficiaries acting collectively where they have the power to take or to direct action. Regulation 6(5)(b) specifically excludes from the definition of control certain powers.”*.

⁽⁵⁸⁾ Per un approfondimento sull'applicazione delle tre regole, si rinvia a *“Dal beneficiario del trust al suo titolare effettivo: percorsi nella Disciplina Antiriciclaggio del Trust”* di Andrea Vicari, in *Trust e Attività fiduciarie* n. 6/2009, pag. 614 e ss. di cui si riporta qui un breve passaggio: *“le regole sono tutte e tre concorrenti: così potrà avvenire che ad un medesimo trust siano tutte e tre applicabili, portando all'identificazione di plurimi titolari effettivi, oppure che solo alcune di esse lo siano o, ancora, che solo una di esse lo sia, portando all'identificazione di un solo titolare effettivo”*.

diritto del trust, e titolare effettivo, nel linguaggio della disciplina antiriciclaggio⁽⁵⁹⁾.

Come ben evidenziato dalla dottrina⁽⁶⁰⁾, “se occorre indagare chi siano i titolari effettivi del trust, e costoro sono le persone che “possiedono e controllano il cliente”, ciò significa chiaramente che il trust sia da considerarsi il cliente”. Questo ragionamento conferma quindi che il cliente debba essere identificato nel trust.

D'altra parte, successivamente all'istituzione del trust, non sembra sussistere in capo al trustee alcun ulteriore obbligo di registrazione, in aggiunta all'apertura della prestazione professionale sul registro della clientela: ancorché il cliente sia individuato in capo al trust, non c'è nessuno infatti che disponga l'esecuzione di operazioni presso il trustee: il trustee opera quindi in proprio, e non per conto di terzi⁽⁶¹⁾.

L'adeguata verifica richiede, come visto anche nel precedente paragrafo, anche l'attenta analisi dello scopo e natura della prestazione, nonché l'esercizio di un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da assicurare che esse siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Questa raccolta di informazioni non è altro che il presupposto del “monitoraggio permanente dei rapporti per l'individuazione tempestiva di anomalie e incongruenze”⁽⁶²⁾ fra le transazioni eseguite e le informazioni stesse.

⁽⁵⁹⁾ Senza trascurare il fatto che confondere i concetti potrebbe condurre anche a pericolosi fraintendimenti di natura fiscale, come quello di scambiare il titolare effettivo con il soggetto beneficiario del reddito.

⁽⁶⁰⁾ Cfr A. Vicari, opera citata, pag. 616.

⁽⁶¹⁾ In realtà, tra gli intermediari e in particolare le società fiduciarie, è diffuso adottare le stesse modalità del mandato di amministrazione fiduciaria, registrando le operazioni di trasmissione o di movimentazioni di mezzi di pagamento ancorché non “disposte” dalla clientela. Questa soluzione sembra infatti essere molto gradita alle autorità che mostrano di confidare assai sui contenuti informativi dell'AUI.

⁽⁶²⁾ Cfr. la relazione di Giovanni Castaldi “CONTROLLI & SEGRETI la lotta al denaro sporco. Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale.” al Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati, Rimini, 18 marzo 2011.

3.3.3. Successivo affidamento di beni in trust

Le persone che, successivamente all'istituzione, alimentano il patrimonio del trust affidando ulteriori beni non divengono necessariamente clienti del trustee. Si pensi al caso di un trust familiare i cui beneficiari siano i discendenti del disponente. Può avvenire che il fondo sia incrementato con bonifici o mediante il trasferimento di partecipazioni o beni immobili da terze persone che abbiano interesse ad ampliare le posizioni beneficiarie. Può trattarsi di congiunti dei beneficiari particolarmente facoltosi, o privi di discendenza.

Laddove il trustee non svolga alcuna attività, né esegua alcun incarico per conto di terzi soggetti, ma si limiti, ad esempio, a ricevere un bonifico, esso non svolge nessuna prestazione professionale con l'ordinante e non è quindi tenuto ad alcun particolare adempimento. L'adeguata verifica della clientela è compito esclusivo degli intermediari che eseguono operazioni per conto dell'ordinante (ad esempio, la sua banca) e dei professionisti che lo assistono.

È peraltro evidente che in un caso del genere il trustee è comunque tenuto ad interessarsi delle ragioni dell'agire dell'ordinante, al fine di esercitare il controllo costante nel corso del rapporto.

3.3.4. Sostituzione del trustee

Le considerazioni svolte sull'accettazione del ruolo valgono anche per la sostituzione del trustee⁽⁶³⁾: così come il trustee nominato in sede di istituzione del trust, anche il trustee subentrante deve svolgere l'adeguata verifica della clientela nei confronti del proprio Cliente, cioè di colui che gli conferisce l'incarico di "occupare la funzione di fiduciario in un trust".

È evidente che il Cliente in senso tecnico è il trust, ma è altrettanto evidente che il trust necessita di un "portavoce" che conferisca formalmente l'incarico al nuovo trustee. Quindi, a seconda delle circostanze che hanno comportato la sostituzione del trustee ed in base al disposto dell'atto istitutivo, l'incarico al nuovo trustee potrà essere conferito dal trustee uscente, piuttosto che dal guardiano, dai beneficiari

⁽⁶³⁾ Cfr. "La sostituzione del trustee tra legge regolatrice e diritto interno: cause, procedure e soluzioni ai problemi applicativi", di Associazione Studi Legali Associati, 2011.

o dal Presidente del Tribunale (o da altro organo a tanto deputato in base all'atto istitutivo e/o alla legge regolatrice), i quali, ai fini della nomina, agiranno in rappresentanza del trust.

Ebbene, la prima verifica che il trustee entrante dovrà svolgere è relativa alla legittimazione ad agire da parte del conferente l'incarico che, a questi fini, va considerato alla stregua di un amministratore di società.

Esperita l'identificazione e verificati i poteri di chi ha provveduto all'atto di nomina, il neo nominato trustee dovrà procedere con l'adeguata verifica del Cliente Trust, approfondendo l'entità del patrimonio e le modalità con cui si è costituito, consultando all'uopo il registro della Clientela tenuto dal precedente trustee.

Al fine di comprendere fino in fondo l'intima coerenza della struttura del trust, sarà quindi necessario appurare gli scopi per cui è stato istituito e verificare se i poteri eventualmente attribuiti a beneficiari, guardiani e disponente siano coerenti con detti scopi. Sarà altresì importante verificare se la legge applicata al trust appartiene ad ordinamenti che non osservano norme antiriciclaggio paragonabili a quelle italiane, in assenza di una valida motivazione giuridica. Infine, risulterà necessario verificare se l'operato del precedente trustee possa essere considerato conforme alla normativa antiriciclaggio.

3.3.5. La segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di astensione

L'attività di verifica della clientela non presenta aspetti particolari nel caso il cliente sia un trust piuttosto che un altro ente o persona non fisica.

Si tratta di un'attività di raccolta e aggiornamento di informazioni che ha la finalità di consentire la valutazione dell'insieme del rapporto con il cliente e la congruità delle operazioni eseguite anche per provvedere consapevolmente alla segnalazione delle operazioni sospette.

Al fine di facilitare l'individuazione delle operazioni sospette, il D.Lgs. 231/2007 ha previsto l'adozione, su proposta dell'UIF, di appositi indicatori di anomalia, sottoposti ad aggiornamenti periodici⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia del 14.04.2010: gli indicatori di anomalia per i professionisti sono raggruppati in sei categorie a seconda che siano relativi: al comportamento del cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento dell'operazione, alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi, ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, ad operazioni contabili e finanziarie.

Nel valutare gli elementi di sospetto può essere utile tenere presente anche le considerazioni della Guardia di Finanza, che, nella sua circolare n. 1 del 2008 in tema di controlli, ha evidenziato il rischio di un uso del trust a fini di evasione ed elusione⁽⁶⁵⁾.

Parimenti, dovrà essere attentamente valutata la posizione giuridico-economica del cliente che intende spossessarsi di beni a favore del trust, per verificare che l'intento liberale non celi in realtà un tentativo di fuggire dall'aggressione di creditori o di altri soggetti legittimari.

Nel caso non risulti possibile eseguire l'adeguata verifica della clientela, agli enti e persone soggette alla legge è vietato instaurare il rapporto continuativo o la prestazione professionale, ovvero è richiesto di interromperlo se già esistente, valutando, inoltre, l'invio di una segnalazione di operazione sospetta.

Si ricorda infine che l'art. 36 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto un obbligo di astensione, rappresentato dalle disposizioni del comma 7-ter dell'art. 28 del D.Lgs. n. 231/2007, in forza del quale i destinatari della normativa antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare o dal continuare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, **trust**, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede in paesi indicati in una black list** predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3.4. Pubblica Autorità e trust: adempimenti e obbligo di informazione

Gli atti istitutivi dei trust in Inghilterra, come quasi ovunque nel modello internazionale, non sono sottoposti ad alcuna forma di registrazione: in particolare in Inghilterra, ma non da per tutto nel modello internazionale⁽⁶⁶⁾, si rileva la totale assenza di registri pubblici, tramite i quali si possa accertare che uno specifico trust esiste e chi ne è il

⁽⁶⁵⁾ “Va infine osservato come di recente sia dato assistere al ricorso sempre più diffuso alla particolare figura giuridica del Trust, che può anche essere strumentale, soprattutto ove la sua concreta regolamentazione coinvolga soggetti e patrimoni localizzati in diversi paesi, all'attuazione di fenomeni evasivi o elusivi”.

⁽⁶⁶⁾ Registri dei trust esistono, per esempio, in Belize, Cook Islands, Gibilterra, Malta, San Marino.

trustee e di quali poteri dispone: ne risulta un quadro non conforme alle nostre tradizioni; i trust interni pongono ad esso parziale rimedio prescrivendo che l'atto istitutivo rechi l'autenticazione delle sottoscrizioni e sia registrato⁽⁶⁷⁾.

La Convenzione dell'Aja prevede (art. 3) la sua applicazione "ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto".

In assenza di una norma di legge specifica sul punto⁽⁶⁸⁾, la prassi italiana ha elaborato, dall'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja sino ad oggi, diverse tecniche per dare notizia nei pubblici registri dell'atto con il quale determinati beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee.

L'art. 12 della Convenzione⁽⁶⁹⁾ espressamente autorizza il trustee a rivelare l'esistenza del trust nei pubblici registri ove ciò non sia vietato o comunque incompatibile con l'ordinamento interno. Tale norma si limita tuttavia a prevedere tale pubblicità, senza disciplinarne le modalità, lasciando correttamente ai singoli Paesi il compito di individuarle, in armonia con il sistema pubblicitario interno. Come noto, i dubbi sulla compatibilità con il nostro ordinamento interno di un tale tipo di pubblicità sono stati da tempo fugati dalla giurisprudenza⁽⁷⁰⁾.

Mancano invece a tutt'oggi sia norme di legge che atti amministrativi (quali circolari o risoluzioni degli uffici competenti) relativi alle modalità di effettuazione di tale pubblicità.

Fatte queste premesse, è possibile affermare che, da un lato, la costituzione di un trust non è soggetta a nessuna particolare iscrizione in Pubblici Registri, ma che dall'altro lato, per il suo riconoscimento e la sua

⁽⁶⁷⁾ Cfr. "Atti istitutivi di Trust e contratti di affidamento fiduciario", di Maurizio Lupoi, Giuffrè Editore, 2010.

⁽⁶⁸⁾ L'art. 2645 c.c. "Atti soggetti a registrazione" non fa riferimento al Trust.

⁽⁶⁹⁾ "Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa".

⁽⁷⁰⁾ Domenico Parisi, "Trascrizione a favore del trust: l'uovo di Colombo?", in "Trusts e attività fiduciarie", Novembre 2011, pag. 608 e ss.

⁽⁷¹⁾ L'art. 2645-ter c.c. prevede che "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione". Si segnala che nella bozza di cd. "contratto di fiducia" in discussione al

opponibilità⁽⁷¹⁾ ai terzi, nel caso siano apportati beni mobili o immobili, il trustee dovrà provvedere alle necessarie forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento.

L'esistenza del trust può risultare quindi, per esempio, alla Camera di Commercio, a fronte di un'iscrizione nell'elenco soci di una società di capitali, oppure nei registri immobiliari, a fronte della nota di trascrizione dell'apporto di beni immobili da parte del disponente a favore del trustee⁽⁷²⁾.

Questi esempi presuppongono che il trust si sia dotato di un codice fiscale, che deve essere richiesto al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate presentando il modulo AA5/6.

Al pari di un ente, il trust è rappresentato dal trustee, che svolge la funzione di rappresentante legale e che, in base al richiamato art. 11 della convenzione, ha "la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica".

L'obbligo di informazione nei confronti della Pubblica Autorità rappresenta di fatto un limite alla riservatezza del trust: è abbastanza frequente, infatti, che nell'atto istitutivo sia prevista una clausola di riservatezza, in base alla quale il trustee "non comunica ad alcuno né documenti né informazioni relative al trust a meno lo consenta o lo prescriva l'atto istitutivo medesimo, oppure lo ordini il Giudice, oppure lo ritenga necessario il trustee".

La riservatezza è stata tradizionalmente vista quale tutela della volontà del disponente, affidata al trustee: ne è testimonianza, negli ultimi tempi, l'abbondante e oscillante giurisprudenza sulla conoscibilità o meno delle *letter of wishes* da parte dei beneficiari. I beneficiari intendono sovente controllare la discrezionalità del trustee, ma il controllo risulta talvolta impedito dalle regole attinenti la riservatezza, fra le quali è anche la regola giurisprudenziale, tuttora fortissima, che non impone alcuna obbligazione

Parlamento, si fa riferimento ad un vero e proprio obbligo di trascrizione, quando il contratto abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. La trascrizione andrebbe eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Un altro obbligo di trascrizione già previsto dal codice civile è quello contenuto nell'art. 2647, relativo alla costituzione del fondo patrimoniale.

⁽⁷²⁾ A tal proposito si segnala la Sentenza 10-02-2011 n. 70000 del Tribunale di Torino, secondo la quale sarebbe corretto che gli atti con i quali beni immobili vengono posti sotto il controllo del trustee siano trascritti a favore del trust.

sul trustee di comunicare le ragioni per le quali egli ha esercitato un potere discrezionale⁽⁷³⁾.

Il provvedimento in commento riveste grande interesse in quanto il tema delle modalità attuative della pubblicità nei registri immobiliari degli atti di trasferimento di beni al trustee non era sino ad oggi stato oggetto di provvedimenti giurisdizionali.

3.5. Obblighi di conservazione della documentazione

Come visto, il trust in quanto equiparato dalle norme fiscali ad un ente commerciale o ad un ente non commerciale, è soggetto all'obbligo di scritture contabili, così come previsto dagli artt. 13 e ss. del Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600.

Inoltre, in quanto soggetto obbligato ad operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, deve tenere le scritture indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

Ai sensi dell'art. 22 "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (...). Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".

L'art. 2220 c.c. dispone che le scritture, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre

⁽⁷³⁾ Per approfondimenti, si rinvia a "Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario", di M.Lupoi, Giuffrè Editore 2010.

che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti

L'obbligo di conservazione non deriva solo da disposizioni fiscali, ma anche dalla disciplina antiriciclaggio⁽⁷⁴⁾, che prevede per i professionisti l'obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le operazioni, e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale.

3.6. La gestione contabile e gli altri adempimenti a carico del trustee

L'istituto del trust costituisce uno strumento di autonomia privata dotato di un'enorme flessibilità sul piano operativo, caratteristica che ne ha determinato l'attrattività anche per l'ordinamento italiano a cui l'istituto era originariamente sconosciuto e che dunque si è attivato nel senso di un suo riconoscimento. Negli ultimi anni il ricorso al trust è esponenzialmente cresciuto ed ha fatto emergere alcuni problemi contabili tra gli operatori, non facilmente risolvibili, dato atto che ad oggi il nostro ordinamento giuridico, pur avendo recepito con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, non ha ancora adottato alcuna disposizione normativa interna diretta a disciplinare l'istituto.

Solo nel 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), il nostro legislatore ne ha riconosciuto la soggettività tributaria elencandolo tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ex art. 73 D.P.R. 917/86. Fino a quel

⁽⁷⁴⁾ Art. 36 del D.Lgs. 231/2007.

momento, infatti, non vi era alcuna normativa specifica che disciplinasse il regime fiscale del trust, per cui era necessario rifarsi alle indicazioni giurisprudenziali e dottrinali, unitamente alla prassi amministrativa. Successivamente, il comma 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel modificare l'articolo 13 del D.P.R. n. 600/73, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili tanto i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, tanto quelli che non rientrano nella categoria dei trust c.d. commerciali. I primi sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 14 del suddetto decreto, i secondi soggetti agli obblighi previsti dall'art. 20 dello stesso.

In particolare, uno dei problemi riscontrati nella prassi operativa e contabile attiene alla determinazione dei dati e delle informazioni concernenti i singoli trust destinati a confluire e ad essere rappresentati nel bilancio delle società che rivestono il ruolo di trustee, manifestandosi il dubbio se i beni segregati in trust debbano essere iscritti nel bilancio della stessa e, nel caso, di come rappresentare i dati di sintesi del patrimonio complessivamente affidato.

Ulteriore aspetto critico attiene al bilancio del singolo trust, ossia si è discusso lungamente se anche il trust debba redigere un proprio bilancio, secondo quali schemi e quali siano le scritture contabili da tenere obbligatoriamente.

Non meno essenziale, poi, il problema inerente al calcolo del patrimonio del trust e del reddito dallo stesso prodotto, dato atto che sussiste una netta distinzione tra le categorie dei beneficiari del medesimo: i beneficiari del reddito e i beneficiari del capitale.

È noto che una delle caratteristiche essenziali del trust è la bipartizione netta tra la proprietà in senso giuridico-formale, riconosciuta in capo al trustee, che esercita i suoi poteri in maniera piena e senza limitazioni di sorta, e la disponibilità economica, intesa come fruizione e godimento dei beni e dei frutti del trust ed esposizione e sopportazione del rischio, che spetta, invece, ai beneficiari di reddito o di capitale, a seconda delle circostanze. Tale distinzione rileva anche nella tenuta della contabilità della trust company da una parte e dei singoli trust dall'altra, al fine di stabilire quali siano le informazioni concernenti questi ultimi che debbano essere ricompresi nel bilancio del trustee.

La fattispecie assunta come riferimento per il presente lavoro è quella delle trust companies, società che per oggetto sociale svolgono l'attività di trustee professionalmente. Data tale circostanza, le stesse risultano obbligate per legge alla tenuta delle scritture contabili e, laddove

assumano la veste di società di capitali, anche alla redazione e al deposito del bilancio. Ciò non vuol dire, però, che detto obbligo si ripercuota automaticamente anche sui singoli trust dalla stessa gestiti.

3.6.1. Gli adempimenti contabili del trustee e l'evidenza dei patrimoni in trust nel bilancio

Con l'istituzione di un trust, il trustee diviene “proprietario in trust”, ma la disposizione dei beni, che costituiscono un “patrimonio segregato” dal proprio, è vincolata all'impiego nell'interesse e a favore dei beneficiari; ne deriva che, seppur godendo di un diritto pieno, lo stesso è limitato nel senso che vi è l'impossibilità di distogliere i beni in trust dalla finalità originariamente prevista dal disponente. Ogni beneficio, come pure ogni rischio, è in capo ai beneficiari e non avranno rilevanza nel patrimonio del trustee, la cui funzione è quella di permettere al disponente di stabilire un assetto per i suoi interessi, personali e patrimoniali, in modo efficiente e sicuro. Le obbligazioni che fanno capo al trustee sono rivolte ai beneficiari, naturali destinatari del trasferimento dei beni del trust: i beni conferiti danno vita ad una massa distinta e dal patrimonio residuo del disponente (che non ne è più proprietario), e da quello del trustee (non vi è confusione tra il patrimonio del trustee e quello del trust) o dei beneficiari (che non sono ancora proprietari).

La questione se la trust company debba iscriverne nel proprio bilancio i beni in trust dipende dal modello di oggetto di rappresentazione del bilancio che si assume. In particolare, se si considera prevalente il dato economico-sostanziale rispetto a quello giuridico-formale, come si farà nel proseguo, tali beni non dovranno essere mai iscritti nel bilancio del trustee. Si evidenzia, peraltro, che a tutto'oggi la questione della rappresentazione nel bilancio del trustee delle risultanze economiche e patrimoniali relative al fondo in trust ed alla sua gestione non ha trovato una soluzione univoca da parte degli addetti ai lavori, anche se non si può non tenere in considerazione che la natura stessa del rapporto giuridico che soggiace al trust esclude che il trustee ritragga benefici economici dai beni posseduti. È vero che il trustee possiede i beni in proprio, com'è stato pocanzi rilevato, ma è parimenti vero che in capo a lui è riconosciuto il potere-dovere di gestire i beni in trust secondo le indicazioni del disponente, nel rispetto delle regole dedotte nell'atto costitutivo del trust e di quelli impostegli dalla legge regolatrice. In questo senso, l'impiego dei beni in trust ha una funzione economica per il beneficiario o per lo scopo del trust e non per il trustee, che ne ricava una diversa e indiretta utilità

come compenso per la loro corretta amministrazione.

Alla luce di ciò, i beni posseduti dal trustee, nella sua qualità, non possono essere iscritti nello stato patrimoniale dello stesso, mancando del requisito essenziale che si sostanzia nella possibilità di ricavare dal trust fund dei benefici economici. Lo stato patrimoniale indicherà soltanto quelli che sono i beni utilizzati dalla trust company per lo svolgimento della propria attività professionale. A maggior ragione, non potranno essere iscritti nel conto economico del trustee i risultati delle gestioni riferiti ai patrimoni detenuti in trust.

Ritenendo che non sia valida la tesi che consenta alla trust company di nulla rivelare circa il patrimonio segregato in trust ma, tenendo altresì in considerazione l'obbligo di tutelare la riservatezza del trust medesimo, occorre stabilire quali siano i beni a cui dare evidenza nel bilancio del trustee e secondo quali modalità. Infatti, se da un lato l'informazione circa l'entità dei beni in trust incrementa la capacità informativa del bilancio della società e, pertanto, può essere utile a comprendere le dimensioni della trust company in termini di massa amministrata, competitività sul mercato e dinamica reddituale della stessa, non si può, al contempo, non tutelare la riservatezza dei trust amministrati.

La prima questione, quindi, è se detti beni debbano essere inclusi nella Nota Integrativa. La risposta dovrebbe essere negativa, dato atto che scopo della Nota Integrativa è quello di illustrare le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico. Ciò posto, asserendo che i beni in trust debbano essere esclusi dal bilancio del trustee, sulla scorta del principio della rilevanza del dato sostanziale su quello formale, si ha la conseguente esclusione degli stessi dalla Nota Integrativa.

Conseguentemente, in considerazione delle esigenze contrapposte di trasparenza e riservatezza dei trust da una parte e capacità informativa del bilancio della trust company dall'altra, si ritiene opportuno individuare come utile compromesso l'esposizione dei beni in trust per masse, esponendo un valore complessivo per categorie, senza indicazione analitica né dei singoli beni gestiti in trust, né dei diversi trust dei quali la società è trustee. Da non specificare, pertanto, né la composizione patrimoniale né l'andamento interno dei trust amministrati, posto che destinatari di queste informazioni sono solo i soggetti coinvolti nei singoli trust. Per definire le "macrocategorie" il criterio più semplice, ma anche più efficiente, è quello di guardare alla natura dei beni considerati, distinguendo, a titolo esemplificativo, gli immobili dalle partecipazioni e così via. Difficile, invece, stabilire un criterio univoco per attribuire un valore a dette categorie di beni. Si può affermare che si può validamente

far riferimento ai valori che il trustee indica nel rendiconto, seguendo, quindi, gli stessi criteri di valutazione utilizzati per attribuire agli stessi un valore in corso di rendicontazione ai beneficiari.

In merito a dove includere dette informazioni, la tesi più ragionevole, è quella di indicarle nella relazione sulla gestione (ex art. 2428 c.c.), nella parte in cui si commenta, appunto, l'andamento della gestione della società. Qui il trustee può fornire informazioni sul numero di incarichi conferiti, sul valore complessivo dei beni in trust amministrati e indicare le commissioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di trustee. La relazione sulla gestione appare pertanto il luogo migliore ove inserire le informazioni circa i beni destinati in trust, lasciando l'inserimento nella Nota Integrativa come opzione residuale, da usare solo laddove la relazione sulla gestione possa non essere redatta (art. 2435-*bis*, penultimo comma, c.c.). Così facendo si può dare un'idea dell'attività svolta dalla trust company senza nulla rivelare circa i soggetti o i beni coinvolti nei singoli trust, se non a grandi linee. Ciò detto, il trustee nella nota integrativa ben può evidenziare la circostanza che la gestione dei beni della società (che riveste detta qualifica) è nettamente distinta dalla gestione dei beni in trust (che ad essa sono stati affidati) e che non vi è nessuna commistione dei costi e ricavi delle due categorie di beni (sociali e del trust fund).

Se oggetto dei beni in trust fossero partecipazioni in società di entità tale da farle considerare controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., dette società non dovrebbero essere considerate controllate o collegate dal trustee (anche se assume la veste di società) e, alla luce di ciò, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di cui al punto 5 dell'art. 2427 c.c., disciplinante la relazione di gestione. Inoltre, neppure i bilanci delle società apparentemente controllate dovrebbero essere consolidati con i bilanci della trust company, laddove ricorressero gli altri presupposti.

Il trustee può presentare poi nei confronti dei trust amministrati delle posizioni di debito/credito per anticipazioni ricevute/concesse a valere sui patrimoni in trust. Tali situazioni origineranno delle voci da inserire nel proprio stato patrimoniale dentro il complesso dei crediti/debiti e saranno descritte analiticamente in nota integrativa.

In conclusione, nel bilancio della trust company devono includersi solo e soltanto delle informazioni in forma aggregata per il complesso dei trust di cui la stessa svolga l'incarico di trustee. Ciò fa presumere le dimensioni e l'efficienza della trust company, senza violare l'obbligo di riservatezza e di fiducia che soggiace all'istituto, già dalla sua denominazione, e che contribuiscono a renderlo uno strumento flessibile, discreto e innovativo.

3.6.2. Gli adempimenti contabili e dichiarativi del singolo trust

È stato evidenziato come l'insieme dei beni conferiti in ogni singolo trust, formando una massa distinta e separata, assuma il ruolo di un autonomo centro di imputazione economico e, pertanto, debba essere dotato di un impianto contabile analogamente autonomo, scisso da quello proprio del trustee.

Nonostante dal punto di vista giuridico il trust non possa considerarsi un soggetto, ciò non è così se lo si guarda da un punto di vista economico, apparendo in certi casi “un autonomo centro di imputazione di situazioni economicamente rilevanti” e, pertanto, in forza di ciò si può parlare di bilancio con riferimento al trust. D'altronde, ciò è possibile allorquando il trust integri la definizione economico aziendale di “istituto”, in caso contrario, non è ammissibile parlare di bilancio con riferimento al trust anche se rimane comunque la possibilità di redigere un rendiconto per lo stesso.

Sul punto, il CNDCEC ha suggerito l'adozione del metodo della partita doppia anche nella gestione contabile dei singoli trust, ribadendo che ciò non costituisce una regola rigida, in quanto è sempre opportuno valutare la struttura dei singoli trust, dato che ogni fattispecie in concreto si differenzia dall'altra, non potendosi rinvenire una regola univoca e assoluta da adottare per la redazione del bilancio dei trust.

Dal punto di vista operativo, comunque, il CNDCEC ha consigliato le seguenti modalità di gestione per ogni singolo trust, comportante, per ciascuno di essi, la tenuta degli specifici libri/registri, ossia:

– Libro giornale: sul quale rilevare, in partita doppia e secondo le regole di un'ordinata contabilità, i fatti gestionali con il criterio della competenza economica in modo tale da poter determinare uno stato patrimoniale ed un conto economico del trust;

- scritture sistematiche (conti): con un piano dei conti strutturato attraverso appositi sottoconti intestati ai beneficiari del reddito e del capitale, in modo da poter rispondere alle esigenze informative/organizzative/gestionali che via via si renderanno necessarie;

- Libro “inventari”: dove, partendo dalla registrazione iniziale delle attività attribuite al trust, ogni anno viene data evidenza della situazione patrimoniale e dei risultati della gestione (rendiconto del trustee);

- Libro degli eventi”.

Indipendentemente dalla contabilità tenuta dal trustee nello svolgimento della propria attività, deve esistere in ogni caso una contabilità separata per ciascun trust del quale egli assuma la veste di

trustee. Si richiede la sola contabilità del trust nell'ipotesi in cui il trustee svolga detta attività in modo occasionale.

L'impianto contabile deve essere congruo e adeguato alle esigenze di rendicontazione di ogni trust. Il trustee deve essere pronto a dare conto della propria attività in ogni momento e, pertanto, si può ben affermare che non esiste una vera e propria nozione di "esercizio finanziario" nell'ambito della contabilità dei trust, il quale, pertanto, può essere definito e quantificato nell'atto istitutivo, stabilendo scadenze fisse e ritardi massimi per la predisposizione del rendiconto dalla data della richiesta.

Il trustee non può opporsi alle richieste di rendicontazione di un soggetto legittimato ad avere dette informazioni, eccedendo che l'esercizio finanziario non sia ancora terminato, ma, al contrario, in tempi ragionevoli egli è tenuto a presentare la rendicontazione richiesta.

Dato atto che il principio basilare della tecnica contabile in tema di trust è rappresentato dalla suddivisione fra reddito e capitale e, conseguentemente, dall'individuazione di due categorie di beneficiari, quelli del reddito e quelli del capitale.

È ben vero che se in linea teorica è facile porre una distinzione tra le due categorie di beneficiari, altrettanto facile non è dal punto di vista pratico.

Nulla toglie, infatti, che un beneficiario possa appartenere ad entrambe le categorie e che lo stesso reddito possa mutare la propria natura in capitale. Inoltre, i beneficiari possono acquisire le relative posizioni giuridiche in tempi diversi e ciò vale anche per le distribuzioni del capitale e del reddito, le quali possono essere compiute dal trustee secondo modalità diverse, in relazione a particolari eventi o mutamenti del singolo trust.

Il piano dei conti, pertanto, per una corretta rappresentazione contabile degli accadimenti gestionali, è suddiviso in funzione delle due categorie di beneficiari, di capitale e di reddito, consentendo di allocare correttamente i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti, con la possibilità di suddividere ciascun conto in vari sottoconti secondo le necessità del trust in questione.

La prima operazione da compiere per ciascun trust è quella di redigere al momento del conferimento iniziale uno stato patrimoniale nel quale inserire tutte le attività, inizialmente valutate al costo, ossia "assumendo quale misurazione del loro valore la corrispondente variazione numeraria connessa con la loro acquisizione".

Istituzione del trust (con contestuale attribuzione del patrimonio al trustee)

Attività in Trust	a	Dotazioni iniziali
- Immobili		
- Partecipazioni		
- Banca c/c		

Impegno del disponente al conferimento della dotazione iniziale

Credito verso Disponente	a	Dotazioni iniziali
Banca	a	Credito verso Disponente
Attività in Trust	a	Banca

Ogni successivo acquisto di attività è rilevato al costo sostenuto.

Orbene, l'iniziale trasferimento effettuato dal disponente al trustee è considerato capitale, come pure ogni successivo trasferimento posto in essere dal disponente o da soggetti terzi apportatori a favore del trust fund, interessa il conto delle variazioni del patrimonio. Nell'ipotesi in cui il trustee alieni i beni in trust, ogni plusvalenza o minusvalenza andrà ad aumentare (o diminuire) l'ammontare del capitale e l'eventuale investimento effettuato a seguito di tale cessione sarà considerato nuovo capitale. I beni trasferiti al trustee sono contabilizzati al loro valore corrente al momento del trasferimento; i beni acquistati dal trustee sono contabilizzati al costo storico. Per reddito, invece, si intende ogni utilità ritratta dai beni in trust, anche se occorre analizzare ciascuna componente del reddito nel momento in cui si manifesta secondo gli ordinari criteri per valutare caso per caso se sia di pertinenza dell'una o dell'altra categoria.

Per quanto attiene alle spese, quelle inerenti la gestione del capitale vanno a sua diretta imputazione e ne diminuiscono il valore, come le spese relative alla cessione di un bene. Tuttavia, "le spese derivanti dalla gestione ordinaria del capitale vanno a diminuire il reddito generato da tale gestione, come ad esempio il pagamento annuale di una polizza assicurativa. Diversamente le spese di straordinaria amministrazione sono di pertinenza del capitale, le quali vanno ad aumentare il valore del capitale qualora il trustee che accrescano. Assimilate a spese di pertinenza del capitale sono le imposte pagate sul trasferimento successivo dei beni ai beneficiari (le imposte di successione e donazione, le imposte applicate sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di un bene, le imposte ipotecarie e catastali, etc.). Le imposte correnti sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove applicabile, andranno, invece, chiaramente, a diminuire il valore del reddito generato dalla gestione del trustee. Gli

interessi pagati su di un mutuo, come gli interessi di mora, le spese di gestione del patrimonio (quali ad esempio le commissioni applicate dagli intermediari finanziari, etc.) sono imputate al reddito, come i costi per la tenuta della contabilità, le spese per consulenze legali. Le spese amministrative generali pagate ad un avvocato, ad un commercialista o ad una trust company, generalmente dovranno essere allocate fra il capitale e il reddito generato, in relazione alla effettiva attività svolta”.

Si possono così schematizzare alcune delle scritture contabili tipici nella gestione di un trust :

Gestione dei costi

Spese manutenzioni immobili	a	Debiti verso Fornitori
Debiti verso Fornitori	a	Banca

Compenso trustee

Compenso Trustee	a	Debiti verso Trustee
Debiti verso Trustee	a	Banca

In ogni caso, non esiste una regola precisa e assoluta, pertanto, può capitare a volte che il trustee incontri difficoltà nell'imputare una voce al capitale o al reddito. In tali ipotesi è bene che il trustee motivi le ragioni della propria scelta e le opportunità che lo hanno convinto a seguire una strada piuttosto dell'altra. In questa prospettiva, è raccomandato che l'atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, contenga le disposizioni necessarie ad individuare con chiarezza i conti del reddito rispetto a quelli del capitale, in modo da semplificare in modo significativo l'aspetto gestionale ed escludere responsabilità del trustee nell'assunzione di decisioni che potrebbero essere oggetto di contestazioni.

Inoltre, in alcune circostanze, al fine di fronteggiare gli adempimenti nascenti dall'atto istitutivo o dalla sua legge regolatrice, il trustee è costretto a modificare la destinazione di taluni beni in trust da una categoria di beneficiari ad un'altra. In tal caso il trustee provvederà alle opportune rilevazioni contabili, consistenti: “a) nella destinazione di risultati di gestioni precedenti a diversa categoria di beneficiari (ad es. debiti verso beneficiari c/capitale che vengono riclassificati nei debiti verso beneficiari c/reddito); b) nella modificazione della destinazione del risultato di periodo a diversa categoria di beneficiari (ad. es. risultato dell'esercizio c/beneficiari del capitale che viene riclassificato in risultato dell'esercizio c/beneficiari del reddito); c) nella rilevazione dell'alienazione di un bene in trust di pertinenza di una determinata di categoria di

beneficiari e destinazione della liquidità conseguente ai beneficiari di altra categoria”.

Anche alla luce delle indicazioni fornite dal CNDCEC, il bilancio del trust potrebbe così essere schematizzato:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE IN TRUST (K)

-Immateriali

-Materiali

-Finanziarie

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE IN TRUST (R)

-Immateriali

-Materiali

-Finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE(K)

-Crediti

vs Disponenti (es.versamenti da eseguire)

vs Erario

vs Clienti (es. incasso affitti)

vs Beneficiari

-Disponibilità liquide

Banca

Cassa

Posta

ATTIVO CIRCOLANTE(R)

-Crediti

vs Disponenti (es.versamenti da eseguire)

vs Erario

vs Clienti (es. incasso affitti)

vs Beneficiari

-Disponibilità liquide

Banca

Cassa

Posta

RATEI E RISCONTI ATTIVI(K)

RATEI E RISCONTI ATTIVI (R)

TOTALE ATTIVO K

TOTALE ATTIVO R

TOTALE ATTIVO (K+R)

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO DEL TRUST (K)
-Dotazione iniziale
-Dotazioni successive
-Riserve accantonamenti utili
-Altre riserve
-Perdite esercizi precedenti
PATRIMONIO NETTO DEL TRUST (R)
-Riserve accantonamenti utili
-Altre riserve
-Perdite esercizi precedenti
FONDI (K)
-Fondi per rischi ed oneri
FONDI (R)
-Fondi per rischi ed oneri
DEBITI(K)
vs Disponenti
vs Trustee
vs Erario
vs Clienti
vs Beneficiari
vs Banche
DEBITI(R)
vs Disponenti
vs Trustee
vs Erario
vs Clienti
vs Beneficiari
vs Banche
RATEI E RISCOINTI PASSIVI (K)
RATEI E RISCOINTI PASSIVI (R)
TOTALE ATTIVO K
TOTALE ATTIVO R
TOTALE PASSIVO (K+R)

Il risultato evidenziato dal conto economico del bilancio del trust rappresenta la differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito, il cui significato è suscettibile di variare in ragione dell'attività posta in essere dal trust stesso. In particolare, come è stato bene evidenziato, se il trust esercita attività di produzione il risultato assume il significato di reddito di

esercizio; invero, se il trust consuma risorse per soddisfare i bisogni dei beneficiari o di terzi o eroga risorse a favore degli stessi o al fine di realizzare uno scopo determinato, il risultato assumerà il significato di risparmio e non di reddito. Se le due attività, produzione e consumo, sono svolte entrambe dal medesimo trust, è opportuno che il conto economico sia strutturato tale per cui sia sempre possibile evidenziare quale che sia il risultato relativo all'una o all'altra attività, con l'indicazione dei costi sostenuti; così, il risultato complessivo netto del conto economico si qualificherà come risparmio di esercizio.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI K

Ricavi (K)

-Tipici (es. plusvalenze finanziarie e immobiliari,...)

-Altri ricavi

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI R

Ricavi (K)

-Tipici (es. interessi, dividendi, affitti...)

-Altri ricavi

COMPONENTI NEGATIVI

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI K

Costi tipici (K)

-manutenzione straordinaria immobili

-manutenzione ordinaria immobili (affitti di spettanza beneficiari K)

-compenso Trustee

-cancelleria

-spese postali e bollati

-compensi professionali

-interessi passivi

-compenso Guardiano

-altri costi

Accantonamenti a fondi rischi/oneri

Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI K

AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI K

Costi tipici (R)

-manutenzione ordinaria immobili (affitti di spettanza beneficiari R)

-compenso Trustee

- cancelleria
- spese postali e bollati
- compensi professionali
- interessi passivi
- compenso guardiano
- altri costi

Accantonamenti a fondi rischi/oneri

Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI R

TOTALE (K+R)

Alla luce di ciò, una volta determinato il risultato positivo o negativo della gestione del singolo trust, si procede ad evidenziare quale sia le quote di spettanza delle due categorie di beneficiari, destinando il risultato positivo ad incrementare le obbligazioni nei confronti dei beneficiari:

Risultato dell'eserc. c/Beneficiari K	a	Debiti verso Beneficiari K
Risultato dell'eserc. c/Beneficiari R	a	Debiti verso Beneficiari R

Ovvero, accumulando tutto o parte di esso a riserva:

Risultato dell'eserc. c/Beneficiari K	a	Riserve c/Beneficiari K
Risultato dell'eserc. c/Beneficiari R	a	Riserve c/Beneficiari R

Nel caso il risultato d'esercizio fosse negativo:

Riserve c/Beneficiari K	a	Risultato dell'eserc. c/Beneficiari K
Riserve c/Beneficiari R	a	Risultato dell'esercizio c/Beneficiari R

Nel caso di accordo di reintegro con il Disponibile:

Crediti verso Disponibile	a	Risultato dell'esercizio c/Beneficiari K
Banca	a	Crediti verso Disponibile

Crediti verso Disponibile	a	Risultato dell'esercizio c/Beneficiari R
Banca	a	Crediti verso Disponibile

4. APPENDICE^(*)

Possiamo, quindi, considerare concluso il percorso introduttivo che ci ha portato ad apprendere dapprima ed approfondire poi le conoscenze dello strumento del Trust. Nel corso della trattazione sono stati, infatti, esaminati i principali aspetti giuridici e fiscali del Trust, le norme di funzionamento e le modalità con cui sia possibile apportare variazioni allo stesso, nonché gli aspetti contabili e di legge.

Arrivati a questo punto, terminata la fase “teorica” di studio dello strumento, da cui emerge in modo chiaro la forza e la particolare attualità dello stesso nel particolare contesto economico e sociale che stiamo attraversando, tale da determinare una sempre maggiore diffusione applicativa nel nostro ordinamento. Crescente utilizzo che trova altresì particolare giustificazione anche per la particolare ecletticità del Trust, intesa nel senso delle diverse possibili applicazioni per cui lo stesso si presta quale straordinario veicolo per le molteplici finalità di *asset protection*.

Al fine di permettere ai lettori ulteriori spunti di riflessione riguardo alle diverse finalità di utilizzo del Trust, lo stesso Gruppo di lavoro della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni che ha contribuito a redigere questo Quaderno, ha proseguito i suoi lavori provvedendo a stilare un secondo quaderno SAF relativo agli “[Ambiti di applicazione del Trust](#)”, a cui Vi rimandiamo per una conoscenza ed un’analisi ulteriore dello strumento al fine di permetterVi le opportune riflessioni riguardo alla possibilità di utilizzo dello stesso nell’interesse dei propri clienti.

^(*) A cura di Marco Salvatore, Dottore Commercialista, Presidente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano.

BIBLIOGRAFIA

1. Castaldi G., *CONTROLLI & SEGRETI la lotta al denaro sporco. Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale*, relazione al “Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie” organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati, Rimini, 18 marzo 2011
2. Felling V. e Vedana F., *Patrimoni. Strumenti di amministrazione e protezione*, Egea, 2009
3. Franco A., *Brevi note in merito ai recenti orientamenti dell'agenzia delle entrate in materia di interposizione e inesistenze del trust*, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n. 2/2011
4. Lepore G., *Il rendiconto del trustee*, in “Trusts e attività fiduciarie”, Quaderno n. 11
5. Longhi M., *Trust e nuova legge antiriciclaggio*, in “Trusts e attività fiduciarie”, n. 3/2008
6. Lupoi M., *Atti istitutivi di Trust e contratti di affidamento fiduciario*, Giuffrè, 2010
7. Montefameglio M. (a cura di), *La protezione dei patrimoni*, Maggioli Editore, 2009
8. Parisi D., *Trascrizione a favore del trust: l'uovo di Colombo?*, in “Trusts e attività fiduciarie”, n. 6/2011
9. Vial E., *Strumenti di tutela e gestione del patrimonio*, Gruppo Euroconference, 2010
10. Vicari A., *Dal beneficiario del trust al suo titolare effettivo: percorsi nella Disciplina Antiriciclaggio del Trust*, in “Trust e Attività fiduciarie” n. 6/2009
11. Associazione il Trust in Italia, *Il rendiconto ai beneficiari* (Relazione della Commissione sulle regole contabili del trustee), 2007
12. Associazione Studi Legali Associati, *La sostituzione del trustee tra legge regolatrice e diritto interno: cause, procedure e soluzioni ai problemi applicativi*, 2011

13. Assofiduciaria, *Schema di trust commentato*, 2005
14. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *L'obbligo di rendiconto del Trustee* (studio), 21 novembre 2011
15. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *La rappresentazione contabile della gestione dei beni in Trust* (studio), 18 marzo 2010

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Alodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Co da, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Picolli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Scenna, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Coda Nègozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stehuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Vèlo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*

finito di stampare
nel mese di dicembre 2012

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 44.

Il Quaderno redatto a cura della Sottocommissione Trust 2011-2012 è il primo lavoro svolto alla scoperta di uno degli strumenti di asset protection che l'attuale ordinamento giuridico ci mette a disposizione. L'impostazione del lavoro che si suddivide negli aspetti principali del Trust dal punto di vista giuridico, fiscale e contabile vuole permettere al lettore un approfondimento nella conoscenza dell'Istituto, nonché i vantaggi e le criticità che esso presenta.

Il Quaderno è opera di diversi autori che hanno partecipato ad un gruppo ristretto di lavoro costituito in seno alla Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Gli autori, citati analiticamente nell'introduzione a questo Quaderno, hanno esperienze interdisciplinari di lunga esperienza nelle professioni di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Trustee, nonché quali massimi esponenti di Istituti Bancari e Società Fiduciarie.